

Deliberazione della Giunta Regionale 22 marzo 2019, n. 31-8596

Strutture sanitarie e sociosanitarie soggette a verifica di compatibilita' di cui all'art. 8 ter, comma 3, del d.lgs. 502/92 e s.m.i. Aggiornamento e semplificazione delle deliberazioni vigenti in materia. Approvazione disciplina di carattere "generale" e disciplina di "dettaglio" per le singole tipologie di strutture. Revoca deliberazioni.

A relazione del Vicepresidente Reschigna e dell'Assessore Saitta:

Premesso che:

- l'articolo 8-ter, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992 e s.m.i., subordina la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie alla verifica di compatibilità del progetto da parte della regione;
- tale verifica è necessaria non solo nel caso di costruzione di nuove strutture, ma anche per adeguamenti o diversa utilizzazione di strutture esistenti, ampliamenti, trasformazioni, trasferimenti in altra sede di strutture già autorizzate o autorizzate e accreditate;
- il predetto art. 8 ter comma 3 prevede che la Regione verifichi la compatibilità del progetto sulla base del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale delle strutture esistenti sul territorio di competenza, anche al fine di meglio garantire l'accessibilità ai servizi e la valorizzazione delle aree di insediamento prioritario di nuove strutture;
- l'art 8 ter, comma 5, del decreto legislativo n. 502/1992 e s.m.i., demanda alle regioni la disciplina delle *"modalità e i termini per la richiesta e l'eventuale rilascio della autorizzazione alla realizzazione di strutture e della autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria e sociosanitaria ..."*

- Considerato:

che il sistema normativo statale e quello attuativo regionale stabiliscono una limitazione quantitativa della capacità produttiva pubblica e privata di prestazioni sanitarie e sociosanitarie; infatti, la valutazione di compatibilità del progetto con la programmazione regionale (art. 8-ter, comma 3) e l'eventuale successiva autorizzazione all'esercizio dell'attività (denominata talora autorizzazione al funzionamento, ai sensi dell'art. 8-ter, comma 2), in alcuni casi erano condizionate al rispetto di limiti quantitativi fissi prestabiliti.

Visti:

- l'innovato quadro normativo statale caratterizzato con la previsione in legge di principi di liberalizzazione delle attività economiche private, ad opera del decreto legge n. 138/2011, come convertito nella legge n. 148/2011, del decreto legge n. 201/2011, come convertito nella legge n. 214/2011 e del decreto legge n. 1/2012, come convertito nella legge n. 27/2012;
- l'accoglimento in legge di detti principi di liberalizzazione, stratificatosi sopra quanto già disposto dall'art. 8-ter, comma 3, del d.lgs. 502/1992 e s.m.i., senza modifica espressa dello stesso;
- la giurisprudenza in materia di art. 8-ter, comma 3 maturata a seguito del rinnovato quadro legislativo (ex multis Consiglio di Stato, Sez. III n. 5227/2017 e n. 1589 del 7 marzo 2019).

Considerato che:

nel caso in cui l'attività privata non gravi in alcun modo sulla spesa pubblica, l'attuale sistema normativo e giurisprudenziale formatosi in materia non ammette, se non con eccezioni adeguatamente motivate, l'espressione di pareri negativi vincolanti o dinieghi di autorizzazione all'esercizio dell'attività fondati sul superamento di limiti quantitativi di prestazioni sanitarie e sociosanitarie prestabiliti in atti programmatori o pianificatori.

Ritenuto:

di adeguare, sulla base del mutato contesto normativo, l'espressione del parere di cui all'art. 8-ter, comma 3, del d.lgs. 502/1992 e s.m.i. senza limitazione quantitativa o contingentamento per i richiedenti che non intendano chiedere l'accreditamento ai sensi dell'art. 8 quater del d.lgs. 502/1992 e s.m.i. per le attività sanitarie o socio-sanitarie prestate.

Precisato, alla luce di quanto suindicato, che tale nuova impostazione, adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8 ter, comma 5, si caratterizza:

- a) per il rilascio - senza limiti quantitativi - di pareri di valutazione di compatibilità di cui all'art. 8-ter, comma 3, per le richieste riferite ad interventi per i quali non si intenda chiedere l'accreditamento regionale ai sensi dell'art. 8-quater del d.lgs. 502/1992 e s.m.i., -fatta salva l'eccezione per i procedimenti relativi alle strutture sanitarie e socio-sanitarie per la tutela della salute mentale dei minori per le ragioni di cui si dà atto nello specifico allegato D, per le branche di specialistica ambulatoriale come più oltre motivato- e i CAVS,
- b) per il rilascio di pareri di verifica di compatibilità -con contingentamento quantitativo- per le richieste riferite ad interventi per i quali si intenda chiedere anche l'accreditamento regionale ai sensi dell'art. 8-quater del d.lgs. 502/1992 e s.m.i.

Considerato:

che dalla nuova impostazione deriva la necessità di aggiornare le deliberazioni della Giunta regionale disciplinanti per diverse strutture l'espressione del parere di cui all'art. 8-ter, comma 3, del d.lgs. 502/1992 e s.m.i., anche al fine di riordinare l'attuale disciplina contenuta in numerose deliberazioni della Giunta regionale stratificatesi nel tempo, rendendo più chiaro e omogeneo il procedimento.

Dato atto che:

al fine di procedere all'aggiornamento suindicato è stato costituito un gruppo di lavoro interdirezionale composto dai funzionari delle Direzioni interessate (Sanità e Coesione sociale), coordinato da funzionari del Settore Segreteria della Giunta e del Settore Attività Legislativa e Consulenza giuridica, con l'obiettivo di predisporre un progetto di revisione dei procedimenti oggetto di parere 8 ter, comma 3, delle strutture sanitarie e socio-sanitarie.

Ritenuto, pertanto,

di aggiornare le deliberazioni vigenti in materia di modalità e ambiti di applicazione di cui all'art. 8 ter, comma 3, del d.lgs. 502/92 e s.m.i., approvando con il presente provvedimento una disciplina di carattere "generale"(allegato A) ed una disciplina di "dettaglio" (allegati da B ad H) per le singole tipologie di strutture sanitarie e socio-sanitarie soggette a verifica di compatibilità di cui all'art. 8 ter, comma 3, del d.lgs. 502/92, facenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Precisato che:

la parte di "carattere generale"(allegato A) è stata strutturata in paragrafi disciplinanti: l'indicazione del contesto normativo e la disciplina regionale rivista alla luce di quanto suesposto; la natura giuridica del parere di compatibilità di cui all'art. 8 ter, comma 3, l'individuazione delle strutture, degli interventi e delle attività che devono essere oggetto di espressione del parere 8 ter, comma 3, e alcune esclusioni; la descrizione del procedimento amministrativo; il rapporto del parere 8 ter, comma 3, con l'autorizzazione alla realizzazione di cui all'art. 8 ter, comma 1, e all'esercizio/funzionamento di cui all'art. 8 ter, comma 2; la verifica di compatibilità di cui all'art. 8 ter, comma 3 e l'accreditamento di cui all'art. 8 quater; il rapporto con la programmazione degli interventi edilizi finanziati dalla Regione; la durata di efficacia del parere; le disposizioni transitorie; l'elenco delle deliberazioni oggetto di revoca totale o parziale.

Osservato che:

nella parte di carattere “generale” assume particolare rilievo la disciplina unitaria ed omogenea della durata di efficacia dei pareri (Paragrafo 8 dell'allegato A) - prevista per tutte le strutture oggetto di parere 8 ter, comma 3 - definita in due anni, decorrenti dalla data di espressione del parere e il venir meno della sua validità al verificarsi di determinate condizioni, distinguendo due fattispecie: quelle che richiedono e quelle che non richiedono il rilascio del permesso di costruire o la presentazione della SCIA condizionata ai sensi dell'art. 19 bis della legge 241/1990 e s.m.i.. Altrettanto rilievo merita la disciplina transitoria dei pareri già rilasciati entro la data di approvazione della presente deliberazione (Paragrafo 9 dell'allegato A), distinguendo, con riferimento ai limiti di durata della loro efficacia, tra quelli che necessitano o meno di atti abilitativi edilizi.

Osservato inoltre che,

nella parte “generale” sono state individuati alcuni settori di attività per i quali il parere di programmazione previsto ai sensi dell'art. 8 ter, comma 3, richiede un'applicazione particolare, debitamente motivata, ed in particolare per quanto riguarda:

- il settore delle strutture sanitarie e sociosanitarie per la tutela della salute mentale dei minori la disciplina adottata non consente di esprimere un parere di compatibilità ai sensi dell'art. 8-ter, comma 3, senza l'accreditamento regionale di cui all'art. 8-quater del d.lgs. 502/1992 e s.m.i. per le ragioni di cui si dà atto nello specifico allegato D di riferimento;

- le branche relative alla specialistica ambulatoriale sono escluse dall'espressione di un parere 8 ter comma 3, (fermo restando che, qualora tali attività siano svolte all'interno di strutture sanitarie o sociosanitarie non debbano venir meno i requisiti strutturali previsti dalle specifiche normative di riferimento) in quanto la compatibilità ai sensi dell'art. 8-ter, comma 3 sussiste d'ufficio per tutti gli interventi in quanto non incrementano la spesa del servizio sanitario regionale, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato F di riferimento per le ragioni di seguito esposte: sul versante della specialistica ambulatoriale si è ritenuto, anche in analogia con le disposizioni normative adottate da altre Regioni, che il parere ai sensi dell'art. 8 ter, comma 3, d.lgs. 502/1992 e s.m.i. debba essere richiesto anche per le attività erogate in regime privato di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA), di Chirurgia ambulatoriale complessa, di Medicina Nucleare e di Ossigenoterapia iperbarica, stante le caratteristiche di tali attività correlate anche ai livelli di invasività delle prestazioni e al maggior grado di rischio per la sicurezza del paziente;

- gli studi medici, odontoiatrici e relativi alle altre professioni sanitarie, singole o associate, sono esclusi dalla verifica di compatibilità di cui all'art. 8 ter, comma 3, del d.lgs. 502/1992 e s.m.i. in quanto si tratta di attività libero-professionali (fermo restando che, qualora tali attività siano svolte all'interno di strutture sanitarie o sociosanitarie non debbano venir meno i requisiti strutturali previsti dalle specifiche normative di riferimento);

- gli interventi edilizi finanziati dalla Regione devono prevedere la compatibilità di cui al predetto art. 8-ter, comma 3, nelle deliberazioni della Giunta regionale di approvazione dei finanziamenti;

- per le strutture pubbliche di ricovero ospedaliero e ambulatoriali nonché per i CAVS pubblici e privati accreditati il cui fabbisogno è ad oggi definito dalla D.G.R 30-7568 del 21.9.2018, la verifica ai sensi dell'art. 8 ter, comma 3, e 8 quater, del d.lgs. 502/1992 e s.m.i. si intende rilasciata qualora rientrante nell'ambito della programmazione regionale e alle condizioni stabilite negli appositi atti.

Osservato inoltre che:

- nella parte di “dettaglio“, (contenuta negli allegati da B a H) viene disciplinato compiutamente il procedimento amministrativo adottato sulla base delle disposizioni di carattere generale di cui all'allegato A con le peculiarità previste a seconda delle tipologie di strutture distinte in:

- strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno ;

- strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio;

-strutture sanitarie e sociosanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale, a ciclo continuativo o diurno;

-alla luce di tale classificazione è stato disciplinato il procedimento per il rilascio del parere di cui all'art. 8 ter, comma 3, così come contenuto negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, come di seguito indicato:

-procedimento previsto ai sensi dell'art. 8 ter, comma 3, relativo agli interventi per la realizzazione di strutture sociosanitarie destinate ad anziani non autosufficienti; (allegati B e B1);

-procedimento previsto ai sensi dell'art 8 ter, comma 3, relativo agli interventi per la realizzazione di strutture sociosanitarie destinate a persone con disabilità e alle case famiglia ad accoglienza mista (allegato C e C1);

-procedimento previsto ai sensi dell'art 8 ter, comma 3, relativo agli interventi per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie destinate per la tutela della salute mentale dei minori (allegato D e D1);

-procedimento previsto ai sensi dell'art 8 ter, comma 3, relativo agli interventi per la realizzazione di strutture sanitarie destinate al ricovero a ciclo continuativo o diurno; (allegato E);

-procedimento previsto ai sensi dell'art 8 ter, comma 3, relativo agli interventi per la realizzazione di strutture sanitarie destinate all'erogazione di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale (allegato F);

-procedimento previsto ai sensi dell'art 8 ter, comma 3, relativo agli interventi per la realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie destinate per la tutela della salute mentale di soggetti adulti (allegato G);

procedimento previsto ai sensi dell'art 8 ter, comma 3, relativo agli interventi per la realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie destinate a persone affette da dipendenza patologica (allegato H).

-nei singoli allegati trovano puntuale descrizione il procedimento, la competenza, l'oggetto della verifica di compatibilità ex art 8 ter, comma 3, del rilascio del parere, l'eventuale verifica di compatibilità ex art 8 quater, i termini e il responsabile del procedimento ed il rinvio a modulistica da adottarsi da parte del Settore regionale competente.

Ritenuto, a seguito dell'aggiornamento della disciplina della materia di cui all'art. 8 ter, comma 3, del d.lgs 502/92 e s.m.i., apportato con l'adozione della presente deliberazione, di revocare totalmente o parzialmente le previgenti deliberazioni indicate nella disciplina di parte "generale" (paragrafo 10 dell'allegato A).

Ritenuto inoltre opportuno revocare parzialmente la D.G.R. 46-528 del 4 agosto 2010, nella parte in cui, stante la carenza all'epoca di posti letto per anziani non autosufficienti nel territorio della Città di Torino, consentiva la realizzazione di Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) per anziani non autosufficienti con un numero di posti letto superiore ai limiti previsti dalla normativa vigente, fino a un massimo di 200 posti letto, nel rispetto delle altre norme strutturali vigenti. Infatti, detta previsione ad oggi non ha più ragion d'essere in quanto attualmente tre distretti sanitari su quattro dell'ASL Città di Torino hanno raggiunto la soglia del 3% fissata dalla D.G.R. n. 46-528 del 4 agosto 2010 e il quarto è prossimo a raggiungerla.

Dato atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n.1-4046 del 17/10/2016.

Tutto ciò premesso la Giunta Regionale, all'unanimità,

delibera

-di aggiornare le deliberazioni vigenti in materia di modalità e ambiti di applicazione di cui all'art. 8 ter, comma 3, del d.lgs 502/92 e s.m.i, approvando con il presente provvedimento la disciplina di carattere "generale" (allegato A) e la disciplina di "dettaglio" per le singole tipologie di strutture soggette a verifica di compatibilità di cui all'art. 8 ter, comma 3, del d.lgs. 502/92 e s.m.i. (allegati da B a H) che costituiscono parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;

-di revocare totalmente o parzialmente le previgenti deliberazioni elencate nella disciplina di parte "generale" (paragrafo 10 dell'allegato A), richiamate per ogni tipologia di struttura nella relativa parte di " dettaglio";

-di revocare parzialmente la D.G.R. n. 46-528 del 4 agosto 2010 nella parte in cui prevede la possibilità di realizzare nella Città di Torino Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) fino a un massimo di 200 posti letto;

-di disporre che i pareri già resi ai sensi dell'art. 8 ter, comma 3, del d.lgs 502/92 e s.m.i. sono efficaci entro i limiti di durata previsti al paragrafo 9 dell'allegato A di parte "generale" della presente deliberazione;

-di demandare ai Dirigenti regionali dei Settori competenti l'adozione della conseguente modulistica;

-di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010 nonché ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

(omissis)

Allegato

1. Il contesto normativo e la disciplina regionale.

L'articolo 8-ter, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992 e s.m.i., prevede: *“Per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie il comune acquisisce, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni di cui all'art. 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modificazioni, la verifica di compatibilità del progetto da parte della regione. Tale verifica è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l'accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture”*.

A livello regionale è stato fissato un limite quantitativo per le prestazioni sanitarie con alcune deliberazioni tra cui si evidenzia la D.G.R. n. 98 – 9422 del 1 agosto 2008, che all'allegato A intitolato *“Modalità e termini per la verifica di compatibilità del progetto di realizzazione di nuova struttura sanitaria ai sensi dell'art. 8-ter del d.lgs. 30.12.1992, n. 502 e s.m.i.”*, al paragrafo n. 1, precisava chiaramente le finalità d'interesse pubblico perseguite con l'espressione del parere (di verifica di compatibilità) e la ragione della limitazione dell'autonomia imprenditoriale operata con l'espressione di detto parere obbligatorio e vincolante.

In particolare, nella deliberazione si afferma:

“Il parere di compatibilità ai sensi dell'art. 8-ter, comma 3, del d.lgs. 502/92 e s.m.i., è finalizzato a delimitare la complessiva capacità produttiva dei servizi sanitari, siano essi operanti per conto del servizio sanitario nazionale o nel campo della c.d. “sanità privata”, ovvero per prestazioni non a carico del SSN. Pertanto, la valutazione per l'autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie porta ad una capacità produttiva in eccesso rispetto a quella necessaria per il servizio sanitario nazionale, accreditabile istituzionalmente, per tenere conto della “sanità privata”.

In particolare, rispetto ai soggetti erogatori privati, il limite posto all'autonomia imprenditoriale, peraltro comune ad altri campi dell'economia, deriva dalla caratteristica particolare del bene salute, ovvero dall'esigenza di contenere in termini generali la capacità di induzione della domanda da parte del sistema dell'offerta, con il rischio di determinare una domanda inappropriata”.

Analogamente, altri provvedimenti deliberativi hanno fissato un limite quantitativo per le prestazioni sociosanitarie, sia pubbliche sia private, tra cui si evidenzia la D.G.R. n. 32-29522 del 1 marzo 2000.

Pertanto, avendo il sistema normativo statale ed attuativo regionale stabilito una limitazione quantitativa della capacità produttiva pubblica e privata di prestazioni sanitarie e sociosanitarie, la valutazione di compatibilità del progetto con la programmazione regionale (art. 8-ter, comma 3) e, quindi, anche l'eventuale successiva autorizzazione all'esercizio dell'attività (denominata talora autorizzazione al funzionamento, art. 8-ter, comma 2), erano condizionate al rispetto di limiti quantitativi fissi prestabiliti.

Ad oggi il quadro normativo statale è stato innovato, con la previsione in legge di principi di liberalizzazione delle attività economiche private, ad opera del decreto legge n. 138/2011, come convertito nella legge n. 148/2011, del decreto legge n. 201/2011, come convertito nella legge n. 214/2011 e del decreto legge n. 1/2012, come convertito nella legge n. 27/2012.

L'accoglimento in legge di detti principi di liberalizzazione si è stratificato sopra quanto già disposto dall'art. 8-ter, comma 3 del d.lgs. 502/1992 e s.m.i., senza modificarlo espressamente. Tuttavia, la lettura giurisprudenziale di quanto disposto dall'art. 8-ter ha tenuto conto del rinnovato quadro legislativo.

Infatti, il Consiglio di Stato, Sez. III, nella sentenza n. 5227/2017, richiamando una precedente decisione (n. 550/2013), ha affermato:

“L'art. 8-ter del d.lgs. n. 502 del 1992, pur ponendo il rilascio dell'autorizzazione di cui è controversia in “rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l'accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture” non condiziona l'espansione del diritto del privato che vuole fornire le prestazioni sanitarie all'esistenza a monte di un apposito strumento pianificatorio che verifichi le anzidette esigenze”. Del resto “le valutazioni inerenti all'indispensabile contenimento della spesa pubblica ed alla sua razionalizzazione hanno la loro sede propria nei procedimenti di accreditamento, di fissazione dei “tetti di spesa” e di stipulazione dei contratti con i soggetti accreditati; procedimenti distinti e susseguenti (sia logicamente che cronologicamente) rispetto a quello relativo al rilascio della pura e semplice autorizzazione, che è quella di cui si discute”. (in tal senso anche T.A.R. Piemonte, n. 290/2018 e n. 1219/2017; T.A.R. Campania, Salerno, n. 346/2018),

Quindi, nel caso in cui l'attività privata non gravi in alcun modo sulla spesa pubblica, l'attuale sistema normativo non ammette, se non con eccezioni adeguatamente motivate, l'espressione di pareri negativi vincolanti, e quindi conseguenti dinieghi di autorizzazione all'esercizio dell'attività, fondati sul superamento di limiti quantitativi di prestazioni sanitarie e sociosanitarie prestabiliti in atti programmatori o pianificatori.

Di conseguenza l'autonomia imprenditoriale, volta alla fornitura di prestazioni sanitarie e sociosanitarie senza rimborsi o sovvenzioni derivanti da risorse pubbliche, non può essere limitata da strumenti di pianificazione regionale o locale, o dalla loro mancanza.

Tuttavia la suddetta regola generale non è assoluta e può trovare eccezioni nel caso in cui l'ingresso di nuovi operatori privati incida negativamente sulla tutela della salute (T.A.R., Piemonte, Sez. II, n. 977/2016). Infatti, vi sono settori peculiari di cura ed assistenza in cui – se dimostrato e motivato con riferimento alla strumentalità alla cura dell'interesse pubblico della tutela della salute – può, anzi deve essere contingentato il numero di strutture attivabili da privati (è il caso riconosciuto dal T.A.R., Sicilia, Palermo, Sez. I, n. 1018/2017).

In tali casi occorre fissare un limite anche quantitativo alla prestazione di servizi sanitari e sociosanitari anche ai fini dall'espressione del parere di compatibilità di cui all'art. 8-ter.

Pertanto, occorre prevedere l'espressione del parere di cui all'art. 8-ter, comma 3, del d.lgs. 502/1992 e s.m.i. senza limitazione quantitativa o contingentamento per i richiedenti che non intendano chiedere l'accreditamento ai sensi dell'art. 8 quater del d.lgs. 502/1992 e s.m.i. per le attività sanitarie o sociosanitarie; fatta salva l'eccezione per i procedimenti relativi alle strutture sanitarie e socio-sanitarie per la tutela della salute mentale dei minori (per le ragioni di cui si dà atto nello specifico allegato) e per posti letto di Continuità Assistenziale a Valenza Sanitaria (C.A.V.S.) come oltre specificato.

Va invece contemplata la fissazione di un tetto quantitativo per coloro che intendono realizzare l'intervento e svolgere l'attività con l'accreditamento regionale ai sensi dell'art. 8 quater del d.lgs. 502/1992 e s.m.i. Ne consegue che per ottenere il parere di cui all'art. 8 ter, comma 3, del d.lgs. 502/1992 e s.m.i. con possibilità di accreditamento ai sensi dell'art. 8 quater del d.lgs. 502/1992 e s.m.i. l'intervento deve rientrare nel limite quantitativo prestabilito dalla programmazione regionale.

Tale nuova impostazione, adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8 ter, comma 5, si caratterizza:

- per il rilascio - senza limiti quantitativi - di pareri di verifica di compatibilità di cui all'art. 8-ter, comma 3, per le richieste riferite ad interventi per i quali non si intenda chiedere l'accreditamento regionale ai sensi dell'art. 8-quater del d.lgs. 502/1992 e s.m.i.;
- per il rilascio di pareri di verifica di compatibilità - con contingentamento quantitativo - per le richieste riferite ad interventi per i quali si intenda chiedere anche l'accreditamento regionale ai sensi dell'art. 8-quater del d.lgs. 502/1992 e s.m.i.

Tuttavia le fattispecie di seguito indicate richiedono delle differenziazioni rispetto alle previsioni generali sopraillustrate:

- rispetto alle strutture sanitarie e socio-sanitarie per la tutela della salute mentale dei minori la disciplina adottata non consente di esprimere un parere di compatibilità ai sensi dell'art. 8-ter, comma 3, senza l'accreditamento regionale di cui all'art. 8-quater del d.lgs. 502/1992 e s.m.i., per le ragioni di cui si dà atto nello specifico allegato D di riferimento;

- le branche relative alla specialistica ambulatoriale sono escluse dall'espressione del parere 8 ter comma 3 (fermo restando che, qualora tali attività siano svolte all'interno di strutture sanitarie o sociosanitarie non debbano venir meno i requisiti strutturali previsti dalle specifiche normative di riferimento), in quanto la compatibilità ai sensi dell'art. 8-ter, comma 3 sussiste d'ufficio per tutti gli interventi poiché non incrementano la spesa del servizio sanitario regionale. E' fatta eccezione per le branche indicate nell'allegato F di riferimento per le ragioni di seguito esposte:

sul versante della specialistica ambulatoriale si è ritenuto, anche in analogia con le disposizioni normative adottate da altre Regioni, che il parere ai sensi dell'art. 8 ter, comma 3, d.lgs. 502/1992 e s.m.i. debba essere richiesto altresì per le attività erogate in regime privato di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA), di Chirurgia ambulatoriale complessa, di Medicina Nucleare e di Ossigenoterapia iperbarica, stante le caratteristiche di tali attività correlate anche ai livelli di invasività delle prestazioni e al maggior grado di rischio per la sicurezza del paziente;

- gli studi medici, odontoiatrici e relativi alle altre professioni sanitarie, singole o associate, sono esclusi dalla verifica di compatibilità di cui all'art. 8 ter, comma 3, del d.lgs. 502/1992 e s.m.i. in quanto si tratta di attività libero-professionali, fermo restando che, qualora tali attività siano svolte all'interno di strutture sanitarie o sociosanitarie, non debbano venir meno i requisiti strutturali previsti dalle specifiche normative di riferimento.

- rispetto agli interventi edilizi finanziati dalla Regione, la compatibilità di cui al predetto art. 8-ter, comma 3 e 8 quater, deve essere prevista nelle deliberazioni della Giunta regionale di approvazione dei finanziamenti;

- per le strutture pubbliche di ricovero ospedaliero e ambulatoriali, nonché per i CAVS pubblici e privati accreditati il cui fabbisogno è ad oggi definito dalla D.G.R 30-7568 del 21.9.2018, la verifica ai sensi dell'art. 8 ter, comma 3, e 8 quater, del d.lgs. 502/1992 e s.m.i., si intende rilasciata qualora rientrante nell'ambito della programmazione regionale e alle condizioni stabilite negli appositi atti.

2. La natura giuridica del parere di compatibilità di cui all'art. 8-ter, comma 3, del d.lgs. 502/1992.

Il parere di compatibilità di cui all'art. 8-ter, comma 3, del d.lgs. 502/1992, è rilasciato dalla Regione ed è obbligatorio e vincolante e può essere richiesto senza possibilità di accreditamento regionale ai sensi dell'art. 8-quater del d.lgs. 502/1992 e s.m.i oppure con possibilità di accreditamento regionale ai sensi dell'art. 8-quater del d.lgs. 502/1992 e s.m.i.

Nei casi in cui, ai fini del rilascio del parere ai sensi dell'art. 8 ter, comma 3, sia prevista l'espressione del parere dell'A.S.L., quest'ultimo è obbligatorio e non vincolante.

Fermo restando quanto indicato ai punti 5.1 e 5.2 del presente allegato, la possibilità o meno di accreditamento regionale ai sensi dell'art. 8-quater del d.lgs. 502/1992 e s.m.i è espressamente indicata nel provvedimento regionale di espressione del parere.

3. Strutture, interventi ed attività soggetti a verifica di compatibilità.

La realizzazione, l'ampliamento con aumento dei posti letto/posti diurni, la trasformazione con modifica di tipologia dei posti, la diversa utilizzazione (cambio d'uso) ed il trasferimento di sede (per quelle già autorizzate all'esercizio/funzionamento) delle strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per acuti, delle strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale di cui all'allegato F, e delle strutture sanitarie e sociosanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale, a ciclo continuativo o diurno, sono soggette alla verifica di compatibilità di cui all'art. 8-ter, comma 3, del d.lgs. 502/1992, e s.m.i.

4. Procedimento

4.1. Istanza, avvio ed espressione del parere.

Hanno titolo idoneo a presentare l'istanza (con assolvimento dell'imposta di bollo secondo le modalità previste dalla normativa vigente) di verifica di compatibilità del progetto i soggetti, pubblici o privati, intestatari del titolo di disponibilità - proprietà, affitto, locazione, contratto di concessione, diritto di superficie, comodato d'uso, ecc. - del bene immobile dove si intende realizzare l'intervento di cui al punto 3.

La verifica di compatibilità deve essere acquisita anche nel caso in cui il soggetto richiedente sia una amministrazione pubblica (Comune, ASR, Ente gestore dei servizi socio-assistenziali, ecc.).

Il titolo di disponibilità dell'attività limitato nel tempo non è idoneo alla presentazione dell'istanza di verifica di compatibilità per il trasferimento dell'attività stessa ai sensi dell'art. 8 ter, comma 3, del d.lgs. 502/1992 e s.m.i.

4.1.a) Nel caso in cui l'intervento richieda il rilascio del permesso di costruire o la presentazione della SCIA di cui all'art. 19 bis della legge 241/1990 e s.m.i., l'istanza è presentata al Comune nell'ambito della domanda di permesso di costruire o nell'ambito della SCIA ed il Comune la trasmette alla Regione.

Il Comune entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, dopo aver valutato le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione e i presupposti, richiede alla Regione, esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata, la verifica di compatibilità.

L'avvio del procedimento è comunicato al richiedente e agli altri soggetti, così come indicati nei rispettivi allegati di dettaglio della presente deliberazione.

Il parere è rilasciato al soggetto intestatario del titolo di disponibilità del bene immobile in cui si intende realizzare l'intervento ed è trasmesso al Comune, al soggetto richiedente e all'A.S.L. competente-

Il rilascio del permesso di costruire è subordinato all'espressione della verifica positiva di compatibilità di cui all'art. 8 ter, comma 3, del d.lgs. 502/1992 e s.m.i.

Nel caso della SCIA di cui all'art. 19 bis della legge 241/1990 e s.m.i, l'inizio dei lavori dell'attività è subordinato all'espressione della verifica di compatibilità positiva di cui all'art. 8 ter, comma 3, del d.lgs. 502/1992 e s.m.i.

4.1.b) Nel caso in cui l'intervento non richieda il rilascio del permesso di costruire o la presentazione della SCIA, di cui all'art. 19 bis della legge 241/1990 e s.m.i., l'istanza è presentata dall'interessato direttamente alla Direzione regionale competente, esclusivamente tramite PEC, (si rinvia alla scheda di dettaglio dei singoli procedimenti allegati alla presente deliberazione).

L'avvio del procedimento è comunicato al richiedente e agli altri soggetti indicati nei rispettivi allegati alla presente deliberazione.

Il parere è rilasciato al soggetto intestatario del titolo di disponibilità del bene immobile in cui si intende realizzare l'intervento ed è trasmesso al Comune, al soggetto richiedente e all'A.S.L. competente.

4.1.c) Nel caso in cui l'intervento sia richiesto da un Comune o un'Unione di comuni, l'istanza di verifica di compatibilità ai sensi dell'art. 8 ter, comma 3, del d.lgs. 502/1992 e s.m.i. è inviata alla Regione, tramite PEC (si rinvia alla scheda di dettaglio dei singoli procedimenti allegati alla presente deliberazione), e presuppone l'approvazione del progetto dell'intervento ai sensi del T.U dell'edilizia e del codice dei contratti pubblici.

4.2. Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento è il dirigente responsabile del Settore regionale competente in materia di verifiche di compatibilità ai sensi dell'art. 8 ter, 3 comma, secondo gli allegati da B ad H.

4.3. Termine di conclusione del procedimento.

Il termine di conclusione del procedimento è fissato negli allegati dei singoli procedimenti da B ad H.

5. Rapporto tra verifica di compatibilità di cui all'art. 8-ter, comma 3 ed autorizzazione alla realizzazione di cui all'art. 8-ter, comma 1, ed autorizzazione all'esercizio/funzionamento di cui all'art. 8-ter, comma 2.

5.1. Al fine di semplificare e concentrare i procedimenti, per gli interventi di cui agli allegati B, C, D, F e H, la verifica di compatibilità favorevole ai sensi dell'art. 8-ter, comma 3 costituisce autorizzazione alla realizzazione dell'intervento ai sensi dell'art. 8-ter, comma 1, e, per tale motivo, nei predetti procedimenti sono verificate anche le planimetrie, esclusivamente con riferimento agli elementi strutturali/funzionali precisati nei singoli allegati e nelle relative modulistiche, che verranno adottate con successive determinazioni, allo scopo di consentire all'interessato di conoscere -già al momento del rilascio del parere di cui all'art. 8 ter, comma 3 e dell'autorizzazione di cui all'art. 8 ter, comma 1- i citati elementi condizionanti la realizzazione dell'intervento. Tale verifica delle planimetrie non sostituisce la verifica dell'ASL compiuta a fini del rilascio della successiva autorizzazione all'esercizio/funzionamento di cui all'art. 8 ter, comma 2, del d.lgs. 502/1992 e s.m.i.

5.2 La verifica di compatibilità favorevole, ai sensi dell'art. 8-ter, comma 3, è condizione necessaria al fine dell'autorizzazione all'esercizio/funzionamento di cui all'art. 8-ter, comma 2, che costituisce procedimento autonomo.

5.3 Per quanto riguarda le strutture sanitarie di cui all'allegato E, la verifica di compatibilità di cui all'art. 8-ter, comma 3, espressa favorevolmente, è condizione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 2 della legge regionale 5/87 e s.m.i, che costituisce anche autorizzazione alla realizzazione dell'intervento ai sensi dell'art. 8-ter, comma 1.

6. Condizioni per l'accreditamento ai sensi dell'art. 8-quater del d.lgs. 502/1992.

Per le strutture alle quali **sia stato rilasciato parere favorevole di compatibilità di cui all'art. 8-ter, comma 3 - con possibilità di accreditamento - e siano state** autorizzate al funzionamento/esercizio, l'accreditamento istituzionale è rilasciato ai sensi dell'art. 8-quater del d.lgs. 502/1992 s.m.i., subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione e alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione comprensivi del fabbisogno regionale.

7. La verifica di compatibilità di cui all'art. 8-ter, comma 3 e gli interventi edilizi finanziati dalla Regione.

Per gli interventi edilizi finanziati dalla Regione, la verifica di compatibilità di cui al predetto art. 8-ter, comma 3, e 8 quater è prevista nelle deliberazioni della Giunta regionale di approvazione dei criteri del bando che costituisce atto di programmazione.

8. Durata di efficacia del parere.

L'atto di espressione del parere riporta espressamente la durata dell'efficacia della verifica di compatibilità che decorre dalla data di espressione del parere stesso.

Il parere perde di efficacia al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- nel caso in cui l'intervento relativo alla struttura sanitaria o socio-sanitaria **non richieda il rilascio del permesso di costruire o la presentazione della SCIA**, di cui all'art. 19 bis della legge 241/1990 e s.m.i., **decorsi due anni** dalla data di espressione del parere della Regione senza che sia stata rilasciata l'autorizzazione all'esercizio/funzionamento (art. 8 ter, comma 2);
- nel caso in cui l'intervento relativo alla struttura sanitaria o socio-sanitaria **richieda il rilascio del permesso di costruire o la presentazione della SCIA** di cui all'art. 19 bis della legge 241/1990 e s.m.i.:
 - a) decorsi due anni dalla data di espressione del parere della Regione senza che siano iniziati i lavori (comunicazione di inizio lavori al Comune ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 380/2001 nel caso di permesso di costruire, ed ai sensi dell'art. 19 bis della legge 241/1990 nel caso di SCIA);
 - b) nel caso in cui, anche dopo l'inizio dei lavori, entro sette anni dalla data dell'inizio dei lavori stessi, non sia stata rilasciata l'autorizzazione all'esercizio/funzionamento (art 8 ter, comma 2);
- **nel caso di intervento richiesto da un Comune o un'Unione di comuni**, previa approvazione del progetto dell'intervento ai sensi del T.U. dell'edilizia e del codice dei contratti pubblici:

- a) decorsi due anni dalla data di espressione del parere della Regione senza che siano iniziati i lavori (data di sottoscrizione da parte del direttore dei lavori e dell'esecutore del verbale di consegna dei lavori ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49);
- b) nel caso in cui, anche dopo l'inizio dei lavori, entro sette anni dalla data di inizio dei lavori (data di sottoscrizione da parte del direttore dei lavori e dell'esecutore del verbale di consegna dei lavori ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49) non sia stata rilasciata l'autorizzazione all'esercizio/funzionamento (art 8 ter, comma 2).

9. Disposizioni transitorie

I pareri già rilasciati ai sensi dell'art. 8 ter, comma 3, del d.lgs. 502/1992 e s.m.i. sono efficaci entro i limiti di durata di seguito indicati.

9.1 I pareri già rilasciati **prima** dell'approvazione della D.G.R. n. 46-528 del 4 agosto 2010, il cui relativo intervento richiedeva il permesso di costruire o la D.I.A., perdono efficacia dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale - nel caso in cui entro la stessa data non abbiano iniziato i lavori (comunicazione ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 380/2001 nel caso di permesso di costruire, ed ai sensi dell'art. 19 della legge 241/1990 nel caso di DIA).

9.2 I pareri già rilasciati **prima** dell'approvazione della D.G.R. n. 46-528 del 4 agosto 2010, il cui relativo intervento non richiedeva nessuna autorizzazione edilizia, perdono efficacia dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale nel caso in cui entro la stessa data non abbiano ottenuto l'autorizzazione al funzionamento.

9.3. I pareri già rilasciati entro la data di pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale e **dopo** l'approvazione della D.G.R. 46-528 del 4 agosto 2010 per le strutture dalla stessa disciplinate **che non richiedano il rilascio del permesso di costruire o la presentazione della SCIA**, di cui all'art. 19 bis della legge 241/1990 e s.m.i., perdono efficacia entro 18 mesi dalla data di pubblicazione nel caso in cui non sia stata rilasciata l'autorizzazione all'esercizio/funzionamento.

9.4 I pareri già rilasciati entro la data di pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale e **dopo** l'approvazione della D.G.R. 46 -528 del 4 agosto 2010 per le strutture dalla stessa disciplinate che richiedano **il rilascio del permesso di costruire** o la presentazione della SCIA, di cui all'art. 19 bis della legge 241/1990 e s.m.i., perdono efficacia - nel caso di mancato inizio lavori (comunicazione di inizio lavori al Comune ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 380/2001 nel caso di permesso di costruire, ed ai sensi dell'art. 19 o dell'art. 19 bis della legge 241/1990 nel caso di DIA/SCIA) - entro 2 anni dalla pubblicazione.

9.5 I pareri già rilasciati entro la data di approvazione della presente deliberazione e **dopo** l'approvazione della D.G.R. 46-528 del 4 agosto 2010 per le strutture dalla stessa disciplinate e con inizio lavori già avvenuto mantengono l'efficacia dell'atto abilitativo edilizio corrispondente, comunque denominato. Il parere perde comunque efficacia nel caso in cui, entro 7 anni dalla data di inizio lavori (comunicazione di inizio lavori al Comune ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 380/2001 nel caso di permesso di costruire, ed ai sensi dell'art. 19 o dell'art. 19 bis della legge 241/1990 nel caso di DIA/SCIA) non sia stata rilasciata l'autorizzazione all'esercizio/funzionamento da parte dell'ente competente.

9.6 Per **i procedimenti in corso** si applicano le disposizioni vigenti al momento della presentazione dell'istanza, ad eccezione dei termini di durata dell'efficacia della verifica di compatibilità per i quali si applica quanto previsto nel punto 8 (Durata di efficacia del parere).

9.7 Per le tipologie di strutture che erogano servizi rientranti nelle branche relative alla specialistica ambulatoriale, per le quali, per effetto della presente deliberazione, sussiste la compatibilità ai sensi dell'art. 8-ter, comma 3 (ad eccezione di quelle indicate nell'allegato F), il procedimento in corso alla data di approvazione della presente deliberazione è estinto per cessazione dell'interesse ed è

data comunicazione all'interessato dal Settore competente in materia della Direzione regionale Sanità.

9.8 Anche per i pareri già rilasciati, il titolo di disponibilità dell'attività limitato nel tempo (es. concessione) non è idoneo alla presentazione dell'istanza di verifica di compatibilità del trasferimento dell'attività stessa ai sensi dell'art. 8 ter, comma 3, del d.lgs. 502/1992 e s.m.i.

9.9 E' demandato a cura della Direzione regionale competente l'aggiornamento periodico dei pareri che hanno perso efficacia, mediante pubblicazione sul B.U. della Regione Piemonte.

10. ELENCO DELIBERAZIONI REVOCATE IN TUTTO O IN PARTE

D.G.R. n. 32-29522 del 1.3.2000 “Art. 8 ter D.Lgs.229/99. Modalità e termini per la richiesta ed il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie”. **Revoca totale**

DGR n. 98- 9422 del 1° agosto 2008 “Definizione del fabbisogno di prestazioni sanitarie e della conseguente capacità produttiva”.

Revoca totale.

DGR n. 51-408 del 26 luglio 2010 “DGR n. 98-9422 del 1/08/2008 Definizione del fabbisogno di prestazioni sanitarie e della conseguente capacità produttiva – Modifica ambito di applicazione”.

Revoca totale

DGR. n. 46-528 del 4/08/2010 “Art. 8/ter D.lgs. 502/1992 e s.m.i.. Modalità, termini e criteri per la richiesta ed il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di strutture sanitarie e socio-sanitarie. Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. 32 -29522 del 1 marzo 2000 e s.m.i., alla D.G.R 25-12129 del 14 settembre 2009 e alla D.G.R. 82-12916 del 21 dicembre 2009.”**Revoca parziale** (vedere allegati di riferimento).

D.G.R. n. 20-1833 del 07.04.2011 “Art. 8/ter D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. Modalità, termini e criteri per la richiesta ed il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di strutture sanitarie e socio sanitarie. Integrazioni alla D.G.R. n. 46-528 del 4 agosto 2010, relativamente all'assistenza residenziale e semiresidenziale per persone disabili.”**Revoca parziale** (vedere allegati di riferimento).

DGR n. 36-5090 del 18./12/2012 “Art. 8/ter D.lgs. 502/1992 e s.m.i. Strutture socio-sanitarie. Nuove disposizioni” **Revoca totale**

D.G.R. n. 36-6239 del 2.8.2013 “D.G.R. n. 12-5525 del 14.03.2013 - Individuazione del fabbisogno regionale delle attività prestazioni erogate dagli Enti Accreditati dell'area delle Dipendenze Patologiche e avvio della fase di “Sperimentazione” (ex art. 9-quinquies della D.G.R. n. 61-12251 del 28.09.2009) **Revoca totale** .

DGR 12-6338 del 9 settembre 2013 “Verifica di compatibilità ex art. 8 ter d.lgs. 502/92 e s.m.i. per le strutture eroganti prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale. Modifica all'allegato C) alla D.G.R. n. 98-9422 del 1 agosto 2008 e s.m.i.”. **Revoca totale**

DGR n. 24-4069 del 17 ottobre 2016 “*Verifica ex art. 8 ter e quater d.lgs. 502/92 e s.m.i. per le strutture eroganti prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale. Modifica all'allegato A) e B) alla D.G.R. n. 98-9422 del 1 agosto 2008 e s.m.i.*”. **Revoca totale**

DGR n. 18-4763 del 13 marzo 2017 (e circolare applicativa n. 8949 del 12 aprile 2017) “*Verifica ex art. 8 ter d.lgs. 502/92 e s.m.i. per le strutture eroganti prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale. Modifica all'allegato A) alla D.G.R. n. 98-9422 del 1° agosto 2008 e s.m.i. e all'iter procedurale*”. **Revoca totale**

ALLEGATO B

PROCEDIMENTO RELATIVO AGLI INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE SOCIO-SANITARIE DESTINATE AD ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI

1. STRUTTURE, INTERVENTI ED ATTIVITA' SOGGETTI A VERIFICA DI COMPATIBILITA'

Sono soggette alla verifica di compatibilità, di cui all'art. 8-ter del D.Lgs n. 502/1992 e s.m.i., la realizzazione, l'ampliamento con aumento dei posti letto/posti diurni, la trasformazione con modifica di tipologia dei posti, la diversa utilizzazione (cambio d'uso) ed il trasferimento di sede (per quelle già autorizzate all'esercizio/funzionamento) delle strutture socio-sanitarie destinate ad anziani non autosufficienti di cui all'allegato B1.

2. DESCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO

Nell'ambito del procedimento suddetto sono previste due fattispecie:

- parere di compatibilità di cui all'art. 8-ter, comma 3, del D.Lgs n. 502/1992 e s.m.i. richiesto senza possibilità di accreditamento regionale ai sensi dell'art. 8-quater del D.Lgs. medesimo;
- parere di compatibilità di cui all'art. 8-ter, comma 3, del D.Lgs n. 502/1992 e s.m.i., richiesto con possibilità di accreditamento regionale ai sensi dell'art. 8-quater del D.Lgs. medesimo.

2.1. Istanza, avvio ed espressione del parere

Hanno titolo idoneo a presentare l'istanza di verifica di compatibilità i soggetti, pubblici o privati, intestatari del titolo di disponibilità - proprietà, affitto, locazione, contratto di concessione, diritto di superficie, comodato d'uso, ecc. - del bene immobile dove si intende realizzare l'intervento.

La verifica di compatibilità deve essere acquisita anche nel caso in cui il soggetto richiedente sia un'amministrazione pubblica (Comune, ASR, Ente gestore dei servizi socio-assistenziali, ecc.).

Il titolo di disponibilità dell'attività limitato nel tempo non è idoneo alla presentazione dell'istanza di verifica di compatibilità per il trasferimento dell'attività stessa ai sensi dell'art. 8 ter, comma 3, D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.

L'istanza di verifica di compatibilità è collegata alle seguenti fattispecie:

- 2.1.A) Permesso di Costruire/SCIA
- 2.1.B) Intervento non soggetto a Permesso di Costruire o SCIA

2.1. A. Permesso di Costruire/SCIA

Nel caso in cui l'intervento richieda il rilascio del Permesso di Costruire o la presentazione della SCIA (ex art. 19 bis Legge n. 241/1990 e s.m.i.), l'istanza è presentata al Comune, nell'ambito della domanda di Permesso di Costruire o nell'ambito della SCIA, che

provvederà a trasmetterla alla Regione.

Il Comune, entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, dopo aver valutato le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione e i presupposti, richiede, prima di procedere al rilascio del Permesso di Costruire o in caso di SCIA prima dell'inizio dell'attività da parte dell'interessato, alla Regione la verifica di compatibilità esclusivamente tramite PEC (all'indirizzo sanita@cert.regione.piemonte.it e, per conoscenza, all'indirizzo programmazione socioassistenziale@cert.regione.piemonte.it) - allegando le planimetrie, in scala non inferiore a 1:200, dell'intera struttura e con evidenziata l'area oggetto dell'intervento, nonché la tabella di verifica degli standard strutturali, allegata alla modulistica.

La Regione, ricevuta l'istanza, comunica l'avvio del procedimento al Comune richiedente, al soggetto che intende realizzare l'intervento e all'A.S.L. competente per territorio, ai sensi della L. R. n. 14/2014.

Il parere è rilasciato dalla Regione al soggetto intestatario del titolo di disponibilità del bene immobile in cui si intende realizzare l'intervento (rientrante tra quelli previsti per le strutture socio sanitarie di cui al punto 1), ed è trasmesso anche al Comune e all'A.S.L. competente per territorio.

Il rilascio del permesso di costruire è subordinato all'acquisizione da parte del Comune della verifica positiva di compatibilità di cui all'art. 8 ter, comma 3, D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.

Nel caso della SCIA (ex art. 19 bis Legge n. 241/1990 e s.m.i.) l'inizio dell'attività è subordinato all'acquisizione da parte del Comune della verifica di compatibilità positiva di cui all'art. 8 ter, comma 3, D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.

2.1.B. Intervento non soggetto a permesso di costruire o SCIA

Nel caso in cui l'intervento non richieda il rilascio del permesso di costruire o la presentazione della SCIA (ex art. 19 bis Legge n. 241/1990 e s.m.i.), l'istanza è presentata dall'interessato direttamente alla Direzione Regionale Sanità - esclusivamente tramite PEC (all'indirizzo sanita@cert.regione.piemonte.it e, per conoscenza, all'indirizzo programmazione socioassistenziale@cert.regione.piemonte.it) - allegando le planimetrie, in scala non inferiore a 1:200, dell'intera struttura e con evidenziata l'area oggetto dell'intervento, nonché la tabella di verifica degli standard strutturali, allegata alla modulistica.

La Regione, ricevuta l'istanza, comunica l'avvio del procedimento al richiedente, al Comune e all'A.S.L. competenti per territorio.

Il parere è rilasciato al soggetto intestatario del titolo di disponibilità del bene immobile in cui si intende realizzare l'intervento (rientrante tra quelli previsti per le strutture socio sanitarie di cui al punto 1) ed è trasmesso anche al Comune e all'A.S.L. competenti per territorio.

2.1.C. Intervento realizzato dal Comune o da un'Unione di Comuni

Nel caso in cui l'intervento sia richiesto da un Comune o un'Unione di comuni, l'istanza di verifica di compatibilità ex art. 8 ter, comma 3, D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. è inviata alla Regione - esclusivamente tramite PEC (all'indirizzo sanita@cert.regione.piemonte.it e, per conoscenza, all'indirizzo programmazione socioassistenziale@cert.regione.piemonte.it) - allegando le planimetrie, in scala non inferiore a 1:200, dell'intera struttura e con evidenziata l'area oggetto dell'intervento, nonché la tabella di verifica degli standard

strutturali, allegata alla modulistica.

La Regione, ricevuta l'istanza, comunica l'avvio del procedimento al Comune/Unione di comuni richiedente e all'A.S.L. competente per territorio.

Il parere è rilasciato dalla Regione al Comune/Unione di comuni intestatario del titolo di disponibilità del bene immobile in cui si intende realizzare l'intervento (rientrante tra quelli previsti per le strutture sociosanitarie di cui al punto 1), ed è trasmesso anche all'A.S.L. competente per territorio.

2.2. Oggetto della valutazione del parere 8 ter

Il responsabile del procedimento esamina le domande, relative a ciascuna ASL/Distretto Sanitario, tenendo conto dell'ordine cronologico di arrivo delle stesse tramite PEC.

La Regione, ai fini del rilascio del parere di cui all'art. 8 ter, comma 3, D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. e nell'ambito della conferenza di servizi interna indetta a tal fine – a cui partecipano i settori competenti per materia della Direzione Sanità e della Direzione Coesione sociale - valuta il rispetto degli standard strutturali previsti dalle norme specifiche di riferimento (presenza di tutti i locali, loro distribuzione e relative dimensioni), attraverso l'esame delle planimetrie relative all'intera struttura e con evidenziata l'area oggetto dell'intervento.

La verifica dei requisiti strutturali suddetti ai fini dell'espressione del parere di cui all'art. 8 ter, comma 3, del d.lgs. 502/1992 e s.m.i. non sostituisce la verifica dell'ASL competente per territorio, compiuta ai fini del rilascio della successiva autorizzazione all'esercizio/funzionamento di cui all'art. 8 ter, comma 2, del d.lgs. 502/1992 e s.m.i.

2.3. Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento è il Dirigente responsabile del Settore regionale Regole del SSR nei rapporti con i soggetti erogatori.

2.4. Termine di conclusione del procedimento.

Il termine di conclusione del procedimento è fissato in massimo 90 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, nel rispetto delle previsioni di cui alla L. R. n. 14/2014.

3. VERIFICA DI COMPATIBILITA' EX ART. 8/QUATER

Nel caso in cui l'interessato intenda richiedere l'accreditamento regionale ex art. 8-quater D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., il numero dei p.l./posti diurni richiesti – oltre al rispetto dell'intervento ai requisiti strutturali previsti dalla normativa vigente, nonché delle procedure descritte al punto 2 – dovrà rientrare nel limite quantitativo prestabilito dai provvedimenti che individuano il fabbisogno regionale.

Il fabbisogno regionale, pertanto, è solo previsto per la realizzazione di strutture da accreditare con il SSR ed è distinto:

- 1) per ASL nel caso delle tipologie NAT (Nucleo Alzheimer Temporaneo), CDAI, CDAA, NAC e NSV
- 2) per Distretto Sanitario nel caso della RSA

I dati relativi al fabbisogno sono aggiornati annualmente, recepiti con determinazione

dirigenziale e pubblicati integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

4. MODULISTICA

La richiesta deve essere redatta utilizzando esclusivamente la modulistica che sarà adottata con successivo provvedimento dirigenziale.

L'istanza deve indicare con chiarezza se il parere viene richiesto senza possibilità o con possibilità di accreditamento regionale.

Nel caso in cui venga richiesto con possibilità di accreditamento l'istante deve dichiarare, altresì, la volontà o meno di realizzare l'intervento anche nel caso in cui sia possibile ottenere solo il parere di compatibilità senza possibilità di accreditamento.

E' previsto un modello di istanza per ogni fattispecie di intervento, e precisamente:

Modello A: nelle ipotesi in cui si intenda realizzare un intervento per il quale è necessario un Permesso di Costruire (o atto equipollente) o una SCIA, con o senza possibilità di accreditamento con il SSR;

Modello B: nelle ipotesi in cui si intenda realizzare un intervento non soggetto a Permesso di Costruire o SCIA, con o senza possibilità di accreditamento con il SSR;

Modello C: nelle ipotesi in cui il soggetto a cui è stato rilasciato, in precedenza, il parere alla realizzazione dell'intervento, ai sensi dell'8-ter, comma 3, del D.Lgs n. 502/1992 e s.m.i. senza accreditamento con il SSR intenda richiedere l'accREDITamento stesso, essendo intervenute modifiche riguardanti i dati relativi al fabbisogno regionale.

5. RINVIO ALLA DISCIPLINA DI CARATTERE GENERALE

Per tutto quanto non richiamato nel presente allegato, si rinvia alla disciplina di carattere generale di cui all'allegato A.

Allegato B1 – STRUTTURE SOCIO-SANITARIE PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI

TIPOLOGIA STRUTTURA	DELIBERAZIONI SUI REQUISITI STRUTTURALI	PROCEDIMENTO							
		MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA		NATURA DEL PARERE (regionale)	OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PARERE 8/ter	OGGETTO DI VALUTAZIONE del parere 8/quarter	SOGGETTO COMPETENTE (al rilascio del parere)	TEMPI DEL PROCEDIMENTO	ELEMENTI ESSENZIALI DELL'ISTANZA
		Modalità di presentazione	Soggetti interessati						
Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA)	D.G.R. n. 45-4248 del 30/07/2012	Su istanza di parte e tramite PEC agli indirizzi: sanita@cert.regione.piemonte.it programmazioneassociazionalesistenziale@cert.regione.piemonte.it	Comunicazione avvio procedimento ai seguenti soggetti: ente che ha presentato l'istanza, ASL e Comune territorialmente competenti	Obbligatorio, espresso e vincolante	rispetto standard strutturali previsti dalle norme specifiche di riferimento (presenza di tutti i locali, loro distribuzione e relative dimensioni), mediante esame planimetrie relative all'intera struttura e con evidenziata l'area oggetto dell'intervento.	Fabbisogno	Regione, mediante conferenza di servizi interna tra la Direzione Sanità e la Direzione Coesione sociale	90 gg. (dalla data di protocollazione della richiesta)	Modulistica, planimetrie
Nucleo Alzheimer Temporaneo (NAT)	D.G.R. n. 45-4248 del 30/07/2012	Su istanza di parte e tramite PEC agli indirizzi: sanita@cert.regione.piemonte.it programmazioneassociazionalesistenziale@cert.regione.piemonte.it	Comunicazione avvio procedimento ai seguenti soggetti: ente che ha presentato l'istanza, ASL e Comune territorialmente competenti	Obbligatorio, espresso e vincolante	rispetto standard strutturali previsti dalle norme specifiche di riferimento (presenza di tutti i locali, loro distribuzione e relative dimensioni), mediante esame planimetrie relative all'intera struttura e con evidenziata l'area oggetto dell'intervento.	Fabbisogno	Regione, mediante conferenza di servizi interna tra la Direzione Sanità e la Direzione Coesione sociale	90 gg. (dalla data di protocollazione della richiesta)	Modulistica, planimetrie
Centro Diurno Alzheimer Autonomo /C.D.A.A.) Centro Diurno Alzheimer inserito in una RSA (C.D.A.I.)	D.G.R. n. 45-4248 del 30/07/2012	Su istanza di parte e tramite PEC agli indirizzi: sanita@cert.regione.piemonte.it programmazioneassociazionalesistenziale@cert.regione.piemonte.it	Comunicazione avvio procedimento ai seguenti soggetti: ente che ha presentato l'istanza, ASL e Comune territorialmente competenti	Obbligatorio, espresso e vincolante	rispetto standard strutturali previsti dalle norme specifiche di riferimento (presenza di tutti i locali, loro distribuzione e relative dimensioni), mediante esame planimetrie relative all'intera struttura e con evidenziata l'area oggetto dell'intervento.	Fabbisogno	Regione, mediante conferenza di servizi interna tra la Direzione Sanità e la Direzione Coesione sociale	90 gg. (dalla data di protocollazione della richiesta)	Modulistica, planimetrie
Centro Diurno Integrato (C.D.I.) Centro Diurno Integrato Autonomo (C.D.I.A.)	D.G.R. n. 45-4248 del 30/07/2012	Su istanza di parte e tramite PEC agli indirizzi: sanita@cert.regione.piemonte.it programmazioneassociazionalesistenziale@cert.regione.piemonte.it	Comunicazione avvio procedimento ai seguenti soggetti: ente che ha presentato l'istanza, ASL e Comune territorialmente competenti	Obbligatorio, espresso e vincolante	rispetto standard strutturali previsti dalle norme specifiche di riferimento (presenza di tutti i locali, loro distribuzione e relative dimensioni), mediante esame planimetrie relative all'intera struttura e con evidenziata l'area oggetto dell'intervento.	Fabbisogno	Regione, mediante conferenza di servizi interna tra la Direzione Sanità e la Direzione Coesione sociale	90 gg. (dalla data di protocollazione della richiesta)	Modulistica, planimetrie
Nucleo Stati Vegetativi (N.S.V.)	D.G.R. n. 62-13647 del 22/03/2010 D.G.R. n. 45-4248 del 30/07/2012	Su istanza di parte e tramite PEC agli indirizzi: sanita@cert.regione.piemonte.it programmazioneassociazionalesistenziale@cert.regione.piemonte.it	Comunicazione avvio procedimento ai seguenti soggetti: ente che ha presentato l'istanza, ASL e Comune territorialmente competenti	Obbligatorio, espresso e vincolante	rispetto standard strutturali previsti dalle norme specifiche di riferimento (presenza di tutti i locali, loro distribuzione e relative dimensioni), mediante esame planimetrie relative all'intera struttura e con evidenziata l'area oggetto dell'intervento.	Fabbisogno	Regione, mediante conferenza di servizi interna tra la Direzione Sanità e la Direzione Coesione sociale	90 gg. (dalla data di protocollazione della richiesta)	Modulistica, planimetrie
Nucleo di Alta Complessità Neurologica Cronica (N.A.C.)	D.G.R. n. 62-13647 del 22/03/2010 D.G.R. n. 45-4248 del 30/07/2012	Su istanza di parte e tramite PEC agli indirizzi: sanita@cert.regione.piemonte.it programmazioneassociazionalesistenziale@cert.regione.piemonte.it	Comunicazione avvio procedimento ai seguenti soggetti: ente che ha presentato l'istanza, ASL e Comune territorialmente competenti	Obbligatorio, espresso e vincolante	rispetto standard strutturali previsti dalle norme specifiche di riferimento (presenza di tutti i locali, loro distribuzione e relative dimensioni), mediante esame planimetrie relative all'intera struttura e con evidenziata l'area oggetto dell'intervento.	Fabbisogno	Regione, mediante conferenza di servizi interna tra la Direzione Sanità e la Direzione Coesione sociale	90 gg. (dalla data di protocollazione della richiesta)	Modulistica, planimetrie

ALLEGATO C

PROCEDIMENTO RELATIVO AGLI INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE SOCIO-SANITARIE DESTINATE A PERSONE CON DISABILITA' E CASE FAMIGLIA AD ACCOGLIENZA MISTA

1. STRUTTURE, INTERVENTI ED ATTIVITA' SOGGETTI A VERIFICA DI COMPATIBILITA'

Sono soggette alla verifica di compatibilità, di cui all'art. 8-ter del D.Lgs n. 502/1992 e s.m.i., la realizzazione, l'ampliamento con aumento dei posti letto/posti diurni, la trasformazione con modifica di tipologia dei posti, la diversa utilizzazione (cambio d'uso) ed il trasferimento di sede (per quelle già autorizzate all'esercizio/funzionamento) delle strutture socio-sanitarie destinate ad utenti disabili e delle case famiglia ad accoglienza mista di cui all'allegato C1.

2. DESCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO

Nell'ambito del procedimento suddetto sono previste due fattispecie:

- parere di compatibilità di cui all'art. 8-ter, comma 3, del D.Lgs n. 502/1992 e s.m.i. richiesto senza possibilità di accreditamento regionale ai sensi dell'art. 8-quater del D.Lgs. medesimo;
- parere di compatibilità di cui all'art. 8-ter, comma 3, del D.Lgs n. 502/1992 e s.m.i., richiesto con possibilità di accreditamento regionale ai sensi dell'art. 8-quater del D.Lgs. medesimo.

2.1. Istanza, avvio ed espressione del parere

Hanno titolo idoneo a presentare l'istanza di verifica di compatibilità i soggetti, pubblici o privati, intestatari del titolo di disponibilità - proprietà, affitto, locazione, contratto di concessione, diritto di superficie, comodato d'uso, ecc. - del bene immobile dove si intende realizzare l'intervento.

La verifica di compatibilità deve essere acquisita anche nel caso in cui il soggetto richiedente sia un'amministrazione pubblica (Comune, ASR, Ente gestore dei servizi socio-assistenziali, ecc.).

Il titolo di disponibilità dell'attività limitato nel tempo non è idoneo alla presentazione dell'istanza di verifica di compatibilità per il trasferimento dell'attività stessa ai sensi dell'art. 8 ter, comma 3, D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.

L'istanza di verifica di compatibilità è collegata alle seguenti fattispecie:

- 2.1.A) Permesso di Costruire/SCIA
- 2.1.B) Intervento non soggetto a Permesso di Costruire/SCIA
- 2.1.C) Intervento realizzato dal Comune o da un'Unione di Comuni

2.1. A. Permesso di Costruire/SCIA

Nel caso in cui l'intervento richieda il rilascio del Permesso di Costruire o la presentazione della SCIA (ex art. 19 bis Legge n. 241/1990 e s.m.i.), l'istanza è presentata al Comune, nell'ambito della domanda di Permesso di Costruire o nell'ambito della SCIA, che provvederà a trasmetterla alla Regione.

Il Comune, entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, dopo aver valutato le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione e i presupposti, richiede, prima di procedere al rilascio del Permesso di Costruire o in caso di SCIA prima dell'inizio dell'attività da parte dell'interessato, alla Regione la verifica di compatibilità esclusivamente tramite PEC (all'indirizzo sanita@cert.regione.piemonte.it e, per conoscenza, all'indirizzo programmazione socioassistenziale@cert.regione.piemonte.it) - allegando le planimetrie, in scala non inferiore a 1:200, dell'intera struttura e con evidenziata l'area oggetto dell'intervento, nonché la tabella di verifica degli standard strutturali allegata alla modulistica.

La Regione, ricevuta l'istanza, comunica l'avvio del procedimento al Comune richiedente, al soggetto che intende realizzare l'intervento e all'A.S.L. competente per territorio, ai sensi della L.R. 14/2014.

Il parere è rilasciato dalla Regione al soggetto intestatario del titolo di disponibilità del bene immobile in cui si intende realizzare l'intervento (rientrante tra quelli previsti per le strutture socio sanitarie di cui al punto 1), ed è trasmesso anche al Comune e all'A.S.L. competenti per territorio.

Il rilascio del Permesso di Costruire è subordinato all'acquisizione da parte del Comune della verifica di compatibilità positiva di cui all'art. 8 ter, comma 3, D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.

Nel caso della SCIA (ex art. 19 bis Legge n. 241/1990 e s.m.i) l'inizio dell'attività è subordinato all'acquisizione da parte del Comune della verifica di compatibilità positiva di cui all'art. 8 ter, comma 3, D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i

2.1.B. Intervento non soggetto a Permesso di Costruire/SCIA

Nel caso in cui l'intervento non richieda il rilascio del Permesso di Costruire o la presentazione della SCIA (ex art. 19 bis Legge n. 241/1990 e s.m.i.), l'istanza è presentata dall'interessato direttamente alla Direzione Regionale Sanità - esclusivamente tramite PEC (all'indirizzo sanita@cert.regione.piemonte.it e, per conoscenza, all'indirizzo programmazione socioassistenziale@cert.regione.piemonte.it) - allegando le planimetrie, in scala non inferiore a 1:200, dell'intera struttura e con evidenziata l'area oggetto dell'intervento, nonché la tabella di verifica degli standard strutturali allegata alla modulistica.

La Regione, ricevuta l'istanza, comunica l'avvio del procedimento al richiedente, al Comune e all'A.S.L. competenti per territorio, ai sensi della L.R. 14/2014.

Il parere è rilasciato al soggetto intestatario del titolo di disponibilità del bene immobile in cui si intende realizzare l'intervento (rientrante tra quelli previsti per le strutture socio sanitarie di cui al punto 1) ed è trasmesso anche al Comune e all'A.S.L. competenti per territorio.

2.1.C. Intervento realizzato dal Comune o da un'Unione di Comuni

Nel caso in cui l'intervento sia richiesto da un Comune o un'Unione di comuni, l'istanza di

verifica di compatibilità ex art. 8 ter, comma 3, D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. è inviata alla Regione - esclusivamente tramite PEC (all'indirizzo sanita@cert.regione.piemonte.it e, per conoscenza, all'indirizzo programmazione socioassistenziale@cert.regione.piemonte.it) - allegando le planimetrie, in scala non inferiore a 1:200, dell'intera struttura e con evidenziata l'area oggetto dell'intervento, nonché la tabella di verifica degli standard strutturali allegata alla modulistica.

La Regione, ricevuta l'istanza, comunica l'avvio del procedimento al Comune/Unione di comuni richiedente e all'A.S.L. competente per territorio, ai sensi della L.R. 14/2014.

Il parere è rilasciato dalla Regione al Comune/Unione di comuni intestatario del titolo di disponibilità del bene immobile in cui si intende realizzare l'intervento (rientrante tra quelli previsti per le strutture sociosanitarie di cui al punto 1), ed è trasmesso anche all'A.S.L. competente per territorio.

2.2. Oggetto della valutazione del parere 8 ter

Il responsabile del procedimento esamina le domande, relative a ciascuna ASL/Distretto Sanitario, tenendo conto dell'ordine cronologico di arrivo delle stesse tramite PEC.

La Regione, ai fini del rilascio del parere di cui all'art. 8 ter, comma 3, D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. e nell'ambito della conferenza di servizi interna indetta a tal fine – a cui partecipano i settori competenti per materia della Direzione Sanità e della Direzione Coesione Sociale - valuta il rispetto degli standard strutturali previsti dalle norme specifiche di riferimento (presenza di tutti i locali, loro distribuzione e relative dimensioni), attraverso l'esame delle planimetrie relative all'intera struttura e con evidenziata l'area oggetto dell'intervento.

La verifica dei requisiti strutturali suddetti ai fini dell'espressione del parere di cui all'art. 8 ter, comma 3, del d.lgs. 502/1992 e s.m.i. non sostituisce la verifica dell'ASL competente per territorio, compiuta ai fini del rilascio della successiva autorizzazione all'esercizio/funzionamento di cui all'art. 8 ter, comma 2, del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i.

2.3. Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento è il Dirigente responsabile del Settore regionale Regole del SSR nei rapporti con i soggetti erogatori.

2.4. Termine di conclusione del procedimento.

Il termine di conclusione del procedimento è fissato in massimo 90 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, nel rispetto delle previsioni di cui alla L.R. 14/2014.

3. VERIFICA DI COMPATIBILITA' EX ART. 8/QUATER

Nel caso in cui l'interessato intenda richiedere l'accreditamento regionale ex art. 8-quater D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., il numero dei p.l./posti diurni richiesti – oltre al rispetto dell'intervento ai requisiti strutturali previsti dalla normativa vigente, nonché delle procedure descritte al punto 2 – dovrà rientrare nel limite quantitativo prestabilito dai provvedimenti che individuano il fabbisogno regionale.

La verifica di compatibilità ex art. 8/quater del D.Lgs. 502/92 e s.m.i. può essere rilasciata per le strutture da ubicare nelle ASL fino alla percentuale prevista nei provvedimenti di

individuazione del fabbisogno.

Il fabbisogno regionale, pertanto, è solo previsto per la realizzazione di strutture da accreditare con il SSR ed è distinto per ASL/Distretto. I dati relativi al fabbisogno sono aggiornati annualmente, recepiti con determinazione dirigenziale e pubblicati integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

4. MODULISTICA

La richiesta deve essere redatta utilizzando esclusivamente la modulistica che sarà adottata con successivo provvedimento dirigenziale.

L'istanza deve indicare con chiarezza se il parere viene richiesto senza possibilità o con possibilità di accreditamento regionale.

Nel caso in cui venga richiesto con possibilità di accreditamento l'istante deve dichiarare, altresì, la volontà o meno di realizzare l'intervento anche nel caso in cui sia possibile ottenere solo il parere di compatibilità senza possibilità di accreditamento.

E' previsto un modello di istanza per ogni fattispecie di intervento, e precisamente:

Modello A: nelle ipotesi in cui si intenda realizzare un intervento per il quale è necessario un Permesso di Costruire o una SCIA, con o senza possibilità di accreditamento con il SSR;

Modello B: nelle ipotesi in cui si intenda realizzare un intervento non soggetto a Permesso di Costruire o SCIA, con o senza possibilità di accreditamento con il SSR;

Modello C: nelle ipotesi in cui il soggetto a cui è stato rilasciato, in precedenza, il parere alla realizzazione dell'intervento, ai sensi dell'8-ter, comma 3, del D.Lgs n. 502/1992 e s.m.i. senza accreditamento con il SSR intenda richiedere l'accREDITAMENTO stesso, essendo intervenute modifiche riguardanti i dati relativi al fabbisogno regionale.

5. RINVIO ALLA DISCIPLINA DI CARATTERE GENERALE

Per tutto quanto non richiamato nel presente allegato, si rinvia alla disciplina di carattere generale di cui all'allegato A.

ALLEGATO C1

STRUTTURE SOCIO-SANITARIE PER DISABILI/CASE FAMIGLIA AD ACCOGLIENZA MISTA

TIPOLOGIA STRUTTURA	DELIBERAZIONI SUI REQUISITI STRUTTURALI	PROCEDIMENTO							
		ISTANZA		NATURA DEL PARERE (regionale)	OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PARERE 8/ter	OGGETTO DI VALUTAZIONE del parere 8/quarter	SOGGETTO COMPETENTE (al rilascio del parere)	TEMPI DEL PROCEDIMENTO	ELEMENTI ESSENZIALI DELL'ISTANZA
		Modalità di presentazione	Soggetti interessati						
Residenze assistenziali flessibili (RAF)	D.G.R. n. 34-23400 del 09/12/1997	Su istanza di parte e tramite PEC all'indirizzo: sanita@cert.regione.piemonte.it , programmazioneocioassistenziale@cert.regione.piemonte.it	Comunicazione e avvio procedimento ai seguenti soggetti: ente che ha presentato l'istanza, ASL e Comune territorialmente competenti	Obbligatorio, espresso e vincolante	rispetto standard strutturali previsti dalle norme specifiche di riferimento (presenza di tutti i locali, loro distribuzione e relative dimensioni), mediante esame planimetrie relative all'intera struttura e con evidenziata l'area oggetto dell'intervento.	Fabbisogno	Regione, mediante conferenza di servizi interna tra la Direzione Sanità e la Direzione Coesione sociale	90 gg. (dalla data di ricevimento della richiesta)	Modulistica, planimetrie in scala non inferiore a 1:200, tabella standard strutturali
Comunità Alloggio	D.G.R. n. 147-23154 del 22/02/1993 D.G.R. n. 11-24370 del 15/04/1998	Su istanza di parte e tramite PEC all'indirizzo: sanita@cert.regione.piemonte.it , programmazioneocioassistenziale@cert.regione.piemonte.it	Comunicazione e avvio procedimento ai seguenti soggetti: ente che ha presentato l'istanza, ASL e Comune territorialmente competenti	Obbligatorio, espresso e vincolante	rispetto standard strutturali previsti dalle norme specifiche di riferimento (presenza di tutti i locali, loro distribuzione e relative dimensioni), mediante esame planimetrie relative all'intera struttura e con evidenziata l'area oggetto dell'intervento.	Fabbisogno	Regione, mediante conferenza di servizi interna tra la Direzione Sanità e la Direzione Coesione sociale	90 gg. (dalla data di ricevimento della richiesta)	Modulistica, planimetrie in scala non inferiore a 1:200, tabella standard strutturali
Gruppi Appartamento	D.G.R. n. 18-6836 del 11/05/2018	Su istanza di parte e tramite PEC all'indirizzo: sanita@cert.regione.piemonte.it , programmazioneocioassistenziale@cert.regione.piemonte.it	Comunicazione e avvio procedimento ai seguenti soggetti: ente che ha presentato l'istanza, ASL e Comune territorialmente competenti	Obbligatorio, espresso e vincolante	rispetto standard strutturali previsti dalle norme specifiche di riferimento (presenza di tutti i locali, loro distribuzione e relative dimensioni), mediante esame planimetrie relative all'intera struttura e con evidenziata l'area oggetto dell'intervento.	Fabbisogno	Regione, mediante conferenza di servizi interna tra la Direzione Sanità e la Direzione Coesione sociale	90 gg. (dalla data di ricevimento della richiesta)	Modulistica, planimetrie in scala non inferiore a 1:200, tabella standard strutturali

STRUTTURE SOCIO-SANITARIE PER DISABILI/CASE FAMIGLIA AD ACCOGLIENZA MISTA

TIPOLOGIA STRUTTURA	DELIBERAZIONI SUI REQUISITI STRUTTURALI	PROCEDIMENTO							
		ISTANZA		NATURA DEL PARERE (regionale)	OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PARERE 8/ter	OGGETTO DI VALUTAZIONE del parere 8/quarter	SOGGETTO COMPETENTE (al rilascio del parere)	TEMPI DEL PROCEDIMENTO	ELEMENTI ESSENZIALI DELL'ISTANZA
		Modalità di presentazione	Soggetti interessati						
Residenze assistenziali flessibili (RAF)	D.G.R. n. 34-23400 del 09/12/1997	Su istanza di parte e tramite PEC all'indirizzo: sanita@cert.regione.piemonte.it , programmazioneocioassistenziale@cert.regione.piemonte.it	Comunicazione e avvio procedimento ai seguenti soggetti: ente che ha presentato l'istanza, ASL e Comune territorialmente competenti	Obbligatorio, espresso e vincolante	rispetto standard strutturali previsti dalle norme specifiche di riferimento (presenza di tutti i locali, loro distribuzione e relative dimensioni), mediante esame planimetrie relative all'intera struttura e con evidenziata l'area oggetto dell'intervento.	Fabbisogno	Regione, mediante conferenza di servizi interna tra la Direzione Sanità e la Direzione Coesione sociale	90 gg. (dalla data di ricevimento della richiesta)	Modulistica, planimetrie in scala non inferiore a 1:200, tabella standard strutturali
Comunità Socio Assistenziali	D.G.R. n. 42-6288 del 10/06/2002	Su istanza di parte e tramite PEC all'indirizzo: sanita@cert.regione.piemonte.it , programmazioneocioassistenziale@cert.regione.piemonte.it	Comunicazione e avvio procedimento ai seguenti soggetti: ente che ha presentato l'istanza, ASL e Comune territorialmente competenti	Obbligatorio, espresso e vincolante	rispetto standard strutturali previsti dalle norme specifiche di riferimento (presenza di tutti i locali, loro distribuzione e relative dimensioni), mediante esame planimetrie relative all'intera struttura e con evidenziata l'area oggetto dell'intervento.	Fabbisogno	Regione, mediante conferenza di servizi interna tra la Direzione Sanità e la Direzione Coesione sociale	90 gg. (dalla data di ricevimento della richiesta)	Modulistica, planimetrie in scala non inferiore a 1:200, tabella standard strutturali
Comunità di tipo familiare	D.G.R. n. 42-6288 del 10/06/2002	Su istanza di parte e tramite PEC all'indirizzo: sanita@cert.regione.piemonte.it , programmazioneocioassistenziale@cert.regione.piemonte.it	Comunicazione e avvio procedimento ai seguenti soggetti: ente che ha presentato l'istanza, ASL e Comune territorialmente competenti	Obbligatorio, espresso e vincolante	rispetto standard strutturali previsti dalle norme specifiche di riferimento (presenza di tutti i locali, loro distribuzione e relative dimensioni), mediante esame planimetrie relative all'intera struttura e con evidenziata l'area oggetto dell'intervento.	Fabbisogno	Regione, mediante conferenza di servizi interna tra la Direzione Sanità e la Direzione Coesione sociale	90 gg. (dalla data di ricevimento della richiesta)	Modulistica, planimetrie in scala non inferiore a 1:200, tabella standard strutturali

STRUTTURE SOCIO-SANITARIE PER DISABILI/CASE FAMIGLIA AD ACCOGLIENZA MISTA

TIPOLOGIA STRUTTURA	DELIBERAZIONI SUI REQUISITI STRUTTURALI	PROCEDIMENTO							
		ISTANZA		NATURA DEL PARERE (regionale)	OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PARERE 8/ter	OGGETTO DI VALUTAZIONE del parere 8/quarter	SOGGETTO COMPETENTE (al rilascio del parere)	TEMPI DEL PROCEDIMENTO	ELEMENTI ESSENZIALI DELL'ISTANZA
		Modalità di presentazione	Soggetti interessati						
Residenze assistenziali flessibili (RAF)	D.G.R. n. 34-23400 del 09/12/1997	Su istanza di parte e tramite PEC all'indirizzo: sanita@cert.regione.piemonte.it , programmazioneocioassistenziale@cert.regione.piemonte.it	Comunicazione e avvio procedimento ai seguenti soggetti: ente che ha presentato l'istanza, ASL e Comune territorialmente competenti	Obbligatorio, espresso e vincolante	rispetto standard strutturali previsti dalle norme specifiche di riferimento (presenza di tutti i locali, loro distribuzione e relative dimensioni), mediante esame planimetrie relative all'intera struttura e con evidenziata l'area oggetto dell'intervento.	Fabbisogno	Regione, mediante conferenza di servizi interna tra la Direzione Sanità e la Direzione Coesione sociale	90 gg. (dalla data di ricevimento della richiesta)	Modulistica, planimetrie in scala non inferiore a 1:200, tabella standard strutturali
Centri Diurni	D.G.R. n. 34-23400 del 09/12/1997 D.G.R. n. 11-24370 del 15/04/1998	Su istanza di parte e tramite PEC all'indirizzo: sanita@cert.regione.piemonte.it , programmazioneocioassistenziale@cert.regione.piemonte.it	Comunicazione e avvio procedimento ai seguenti soggetti: ente che ha presentato l'istanza, ASL e Comune territorialmente competenti	Obbligatorio, espresso e vincolante	rispetto standard strutturali previsti dalle norme specifiche di riferimento (presenza di tutti i locali, loro distribuzione e relative dimensioni), mediante esame planimetrie relative all'intera struttura e con evidenziata l'area oggetto dell'intervento.	Fabbisogno	Regione, mediante conferenza di servizi interna tra la Direzione Sanità e la Direzione Coesione sociale	90 gg. (dalla data di ricevimento della richiesta)	Modulistica, planimetrie in scala non inferiore a 1:200, tabella standard strutturali
Centri Diurni con nucleo di residenzialità notturna	D.G.R. n. 34-23400 del 09/12/1997	Su istanza di parte e tramite PEC all'indirizzo: sanita@cert.regione.piemonte.it , programmazioneocioassistenziale@cert.regione.piemonte.it	Comunicazione e avvio procedimento ai seguenti soggetti: ente che ha presentato l'istanza, ASL e Comune territorialmente competenti	Obbligatorio, espresso e vincolante	rispetto standard strutturali previsti dalle norme specifiche di riferimento (presenza di tutti i locali, loro distribuzione e relative dimensioni), mediante esame planimetrie relative all'intera struttura e con evidenziata l'area oggetto dell'intervento.	Fabbisogno	Regione, mediante conferenza di servizi interna tra la Direzione Sanità e la Direzione Coesione sociale	90 gg. (dalla data di ricevimento della richiesta)	Modulistica, planimetrie in scala non inferiore a 1:200, tabella standard strutturali

STRUTTURE SOCIO-SANITARIE PER DISABILI/CASE FAMIGLIA AD ACCOGLIENZA MISTA

TIPOLOGIA STRUTTURA	DELIBERAZIONI SUI REQUISITI STRUTTURALI	PROCEDIMENTO							
		ISTANZA		NATURA DEL PARERE (regionale)	OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PARERE 8/ter	OGGETTO DI VALUTAZIONE del parere 8/quarter	SOGGETTO COMPETENTE (al rilascio del parere)	TEMPI DEL PROCEDIMENTO	ELEMENTI ESSENZIALI DELL'ISTANZA
		Modalità di presentazione	Soggetti interessati						
Residenze assistenziali flessibili (RAF)	D.G.R. n. 34-23400 del 09/12/1997	Su istanza di parte e tramite PEC all'indirizzo: sanita@cert.regione.piemonte.it , programmazioneocioassistenziale@cert.regione.piemonte.it	Comunicazione e avvio procedimento ai seguenti soggetti: ente che ha presentato l'istanza, ASL e Comune territorialmente competenti	Obbligatorio, espresso e vincolante	rispetto standard strutturali previsti dalle norme specifiche di riferimento (presenza di tutti i locali, loro distribuzione e relative dimensioni), mediante esame planimetrie relative all'intera struttura e con evidenziata l'area oggetto dell'intervento.	Fabbisogno	Regione, mediante conferenza di servizi interna tra la Direzione Sanità e la Direzione Coesione sociale	90 gg. (dalla data di ricevimento della richiesta)	Modulistica, planimetrie in scala non inferiore a 1:200, tabella standard strutturali
Casa famiglia ad accoglienza mista	D.G.R. n. 10-11729 del 13/07/2009 D.G.R. n. 86-6288 del 02/08/2013	Su istanza di parte e tramite PEC all'indirizzo: sanita@cert.regione.piemonte.it , programmazioneocioassistenziale@cert.regione.piemonte.it	Comunicazione e avvio procedimento ai seguenti soggetti: ente che ha presentato l'istanza, ASL e Comune territorialmente competenti	Obbligatorio, espresso e vincolante	rispetto standard strutturali previsti dalle norme specifiche di riferimento (presenza di tutti i locali, loro distribuzione e relative dimensioni), mediante esame planimetrie relative all'intera struttura e con evidenziata l'area oggetto dell'intervento.	Fabbisogno	Regione, mediante conferenza di servizi interna tra la Direzione Sanità e la Direzione Coesione sociale	90 gg. (dalla data di ricevimento della richiesta)	Modulistica, planimetrie in scala non inferiore a 1:200, tabella standard strutturali

ALLEGATO D

PROCEDIMENTO RELATIVO AGLI INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE SANITARIE E SOCIO-SANITARIE PER LA TUTELA DELLA SALUTE MENTALE DEI MINORI

PREMESSA

Con D.G.R. n. 25-5079 del 18/12/2012 sono stati approvati i requisiti strutturali e gestionali delle strutture residenziali e semi-residenziali per minori ed è stata revocata la D.G.R. n. 41-12003 del 15/03/2004.

Con la D.G.R. suddetta, in particolare, sono stati rivisti i requisiti delle strutture per la tutela della salute mentale dei minori: Comunità Terapeutiche (CTM) e Comunità Riabilitative Psicosociali (CRP).

Le CTM sono strutture sanitarie e, di conseguenza, con spesa a totale carico sanitario.

Le CRP sono strutture socio sanitarie con compartecipazione alla spesa SSR/soggetto gestore dei servizi sociali.

Per ciò che attiene le strutture semiresidenziali la D.G.R. n. 25-5079/2012 ha introdotto una tipologia sperimentale e precisamente il Centro Diurno Socio Riabilitativo (CDSR).

Con D.G.R. n. 25-7250 del 20/07/2018 si è conclusa la fase sperimentazione prevista dalla D.G.R. n. 25-5079/2012, prevedendo il CDSR quale tipologia autonoma e ordinaria di servizio diurno per la tutela della salute mentale dei minori

Si evidenzia che la normativa vigente (D.G.R. 25-5079 del 18/12/2012 e s.m.i.) ha definito le tipologie di strutture residenziali e semiresidenziali che accolgono minori nell'ambito di un progetto volto al superamento delle difficoltà del minore stesso e della famiglia, che hanno comportato l'allontanamento e che sono tali da non rendere possibili gli interventi di sostegno a domicilio o l'affido familiare.

Ne consegue che l'Amministrazione regionale considera l'inserimento dei minori in strutture residenziali quale intervento da disporre in via residuale, solo laddove gli interventi di prevenzione e sostegno alla famiglia d'origine, nonché la ricerca di soluzioni di accoglienza in affido familiare (residenziale, diurno, a tempo parziale, a famiglie o singoli) non siano praticabili, nel superiore interesse del minore ed esclusivamente nel rispetto dei tempi massimi di permanenza previsti.

Si evidenzia, pertanto, che la liberalizzazione delle attività produttive, comporterebbe il venir meno di qualsiasi programmazione regionale in un campo estremamente delicato, relativo a soggetti quantomai deboli, e comporterebbe un grave pregiudizio per i minori che necessitano di un periodo in ambiente protetto come supporto al reinserimento sociale.

Pertanto, non è consentito esprimere un parere di compatibilità di cui all'art. 8-ter, comma 3, del D.Lgs n. 502/1992 e s.m.i. senza possibilità di accreditamento regionale ai sensi dell'art. 8-quater del D.Lgs. medesimo. Ne consegue che per la realizzazione delle strutture per la tutela della salute mentale dei minori è mantenuto il fabbisogno regionale,

individuato con provvedimenti regionali.

1. STRUTTURE, INTERVENTI ED ATTIVITA' SOGGETTI A VERIFICA DI COMPATIBILITA'

Sono soggette alla verifica di compatibilità, di cui all'art. 8-ter del D.Lgs n. 502/1992 e s.m.i., la realizzazione, l'ampliamento con aumento dei posti letto, la trasformazione con modifica di tipologia dei posti, la diversa utilizzazione (cambio d'uso) ed il trasferimento di sede (per quelle già autorizzate all'esercizio/funzionamento) delle strutture sanitarie e socio-sanitarie per la tutela della salute mentale dei minori di cui all'allegato D1.

2. DESCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO

Nell'ambito del procedimento suddetto è, pertanto, prevista un'unica fattispecie:
- parere di compatibilità di cui all'art. 8-ter, comma 3, del D.Lgs n. 502/1992 e s.m.i. richiesto con accreditamento regionale ai sensi dell'art. 8-quater del D.Lgs. medesimo.

2.1. Istanza, avvio ed espressione del parere

Hanno titolo idoneo a presentare l'istanza di verifica di compatibilità i soggetti, pubblici o privati, intestatari del titolo di disponibilità - proprietà, affitto, locazione, contratto di concessione, diritto di superficie, comodato d'uso, ecc. - del bene immobile dove si intende realizzare l'intervento.

La verifica di compatibilità deve essere acquisita anche nel caso in cui il soggetto richiedente sia un'amministrazione pubblica (Comune, ASR, Ente gestore dei servizi socio-assistenziali, ecc.).

Il titolo di disponibilità dell'attività limitato nel tempo non è idoneo alla presentazione dell'istanza di verifica di compatibilità per il trasferimento dell'attività stessa ai sensi dell'art. 8 ter, comma 3, D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.

L'istanza di verifica di compatibilità è collegata alle seguenti fattispecie:

- 2.1.A) Permesso di Costruire/SCIA
- 2.1.B) Intervento non soggetto a Permesso di Costruire o SCIA
- 2.1.C) Intervento realizzato dal Comune o da un'Unione di Comuni

2.1. A. Permesso di Costruire/SCIA

Nel caso in cui l'intervento richieda il rilascio del Permesso di Costruire o la presentazione della SCIA (ex art. 19 bis Legge n. 241/1990 e s.m.i.), l'istanza è presentata al Comune, nell'ambito della domanda di Permesso di Costruire o nell'ambito della SCIA, che provvederà a trasmetterla alla Regione.

Il Comune, entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, dopo aver valutato le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione e i presupposti, richiede, prima di procedere al rilascio del Permesso di Costruire o in caso di SCIA prima dell'inizio dell'attività da parte dell'interessato, alla Regione la verifica di compatibilità esclusivamente tramite PEC (all'indirizzo sanita@cert.regione.piemonte.it) - allegando il progetto gestionale e le planimetrie, in scala non inferiore a 1:200, dell'intera struttura e con evidenziata l'area oggetto dell'intervento.

La Regione, ricevuta l'istanza, comunica l'avvio del procedimento al Comune richiedente, al soggetto che intende realizzare l'intervento e all'A.S.L. competente per territorio, ai sensi della L.R. 14/2014.

Il parere è rilasciato dalla Regione al soggetto intestatario del titolo di disponibilità del bene immobile in cui si intende realizzare l'intervento (rientrante tra quelli previsti per le strutture sanitarie o sociosanitarie di cui al punto 1), ed è trasmesso anche al Comune e all'A.S.L. competenti per territorio.

Il rilascio del Permesso di Costruire è subordinato all'acquisizione da parte del Comune della verifica di compatibilità positiva di cui all'art. 8 ter, comma 3, D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.

Nel caso della SCIA (ex art. 19 bis Legge n. 241/1990 e s.m.i) l'inizio dell'attività è subordinato all'acquisizione da parte del Comune della verifica di compatibilità positiva di cui all'art. 8 ter, comma 3, D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i

2.1.B. Intervento non soggetto a Permesso di Costruire/SCIA

Nel caso in cui l'intervento non richieda il rilascio del Permesso di Costruire o la presentazione della SCIA (ex art. 19 bis Legge n. 241/1990 e s.m.i.), l'istanza è presentata dall'interessato direttamente alla Direzione Regionale Sanità - esclusivamente tramite PEC (all'indirizzo sanita@cert.regione.piemonte.it) - allegando il progetto gestionale e le planimetrie, in scala non inferiore a 1:200, dell'intera struttura e con evidenziata l'area oggetto dell'intervento.

La Regione, ricevuta l'istanza, comunica l'avvio del procedimento al richiedente, al Comune e all'A.S.L. competenti per territorio, ai sensi della L.R. 14/2014.

Il parere è rilasciato al soggetto intestatario del titolo di disponibilità del bene immobile in cui si intende realizzare l'intervento (rientrante tra quelli previsti per le strutture sanitarie o sociosanitarie di cui al punto 1) ed è trasmesso anche al Comune e all'A.S.L. competenti per territorio.

2.1.C. Intervento realizzato dal Comune o da un'Unione di Comuni

Nel caso in cui l'intervento sia richiesto da un Comune o un'Unione di comuni, l'istanza di verifica di compatibilità ex art. 8 ter, comma 3, D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. è inviata alla Regione - esclusivamente tramite PEC (all'indirizzo sanita@cert.regione.piemonte.it) - allegando il progetto gestionale e le planimetrie, in scala non inferiore a 1:200, dell'intera struttura e con evidenziata l'area oggetto dell'intervento.

La Regione, ricevuta l'istanza, comunica l'avvio del procedimento al Comune/Unione di comuni richiedente e all'A.S.L. competente per territorio, ai sensi della L.R. 14/2014.

Il parere è rilasciato dalla Regione al Comune/Unione di comuni intestatario del titolo di

disponibilità del bene immobile in cui si intende realizzare l'intervento (rientrante tra quelli previsti per le strutture sanitarie o sociosanitarie di cui al punto 1), ed è trasmesso anche all'A.S.L. competente per territorio.

2.2. Oggetto della valutazione del parere 8 ter

Il responsabile del procedimento esamina le domande, rientranti nei limiti quantitativi di fabbisogno regionale come individuato negli specifici provvedimenti regionali, tenendo conto dell'ordine cronologico di arrivo delle domande stesse tramite PEC.

La Regione, ai fini del rilascio del parere di cui all'art. 8 ter, comma 3, D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. richiede il parere, obbligatorio e non vincolante, dell'A.S.L. territorialmente competente (rappresentata dal Direttore Generale o suo delegato) da esprimersi con il Coordinamento regionale di Neuropsichiatria Infantile, istituito con D.G.R. n. 45-3071 del 05/06/2006, nell'ambito di riunioni convocate a tal fine. Tale parere, espresso in modo univoco e congiunto, valuterà i requisiti strutturali e gestionali previsti dalle norme specifiche di riferimento e la localizzazione territoriale della struttura.

In occasione di tali riunioni ci si avvarrà di una scheda, prevista con D.G.R. n. 45-3071 del 05/06/2006 e adottata con Determinazione dirigenziale n. 205 del 12/06/2006, per la rilevazione di dati significativi per la verifica dei progetti inerenti la realizzazione delle strutture di cui all'allegato D1.

La verifica dei requisiti suddetti ai fini dell'espressione del parere di cui all'art. 8 ter, comma 3, del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. non sostituisce la verifica dell'ASL competente per territorio, compiuta ai fini del rilascio della successiva autorizzazione all'esercizio/funzionamento di cui all'art. 8 ter, comma 2, del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i.

2.3. Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento è il Dirigente responsabile del Settore regionale Regole del SSR nei rapporti con i soggetti erogatori.

2.4. Termine di conclusione del procedimento.

Il termine di conclusione del procedimento è fissato in massimo 90 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, nel rispetto delle previsioni di cui alla L.R. 14/2014.

3. MODULISTICA

La richiesta deve essere redatta utilizzando esclusivamente la modulistica che sarà adottata con successivo provvedimento dirigenziale.

E' previsto un modello di istanza per ogni fattispecie di intervento, e precisamente:

Modello A: nelle ipotesi in cui si intenda realizzare un intervento, per il quale è necessario un Permesso di Costruire o una SCIA;

Modello B: nelle ipotesi in cui si intenda realizzare un intervento non soggetto a Permesso di Costruire o SCIA.

4. RINVIO ALLA DISCIPLINA DI CARATTERE GENERALE

Per tutto quanto non richiamato nel presente allegato, si rinvia alla disciplina di carattere generale di cui all'allegato A.

ALLEGATO D1
STRUTTURE SANITARIE E SOCIO-SANITARIE per la tutela della salute mentale dei minori

TIPOLOGIA STRUTTURA	DELIBERAZIONI SUI REQUISITI GESTIONALI E STRUTTURALI	DELIBERAZIONI SUL FABBISOGNO	PROCEDIMENTO							
			ISTANZA		NATURA DEL PARERE (ASL e Coordinamento NPI)	NATURA DEL PARERE (regionale)	OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PARERE 8/ter	SOGGETTO COMPETENTE (al rilascio del parere)	TEMPI DEL PROCEDIMENTO	ELEMENTI ESSENZIALI DELL'ISTANZA
			Modalità di presentazione	Soggetti interessati						
Comunità Terapeutiche (CTM)	D.G.R. n. 25-5079 del 18/12/2012 e s.m.i. D.G.R. n. 55-7469 del 15/04/2014 (rettificata con D.G.R. n. 39-7630 del 21/05/2014)	D.G.R. n. 31-12866 del 21/12/2009 D.G.R. n. 49-5480 del 03/08/2017 (rettificata con D.G.R. n. 35-5849 del 27/10/2017)	Su istanza di parte e tramite PEC all'indirizzo: sanita@cert.regione.piemonte.it	Comunicazione avvio procedimento ai seguenti soggetti: ente che ha presentato l'istanza ASL e Comune territorialmente competenti	Obbligatorio, espresso e non vincolante	Obbligatorio, espresso e vincolante	fabbisogno, requisiti gestionali e strutturali, localizzazione territoriale	Regione dopo aver acquisito il parere congiunto del Coordinamento regionale NPI e di un rappresentante dell'ASL (direttore generale, direttore distretto, presidente CdV, ecc.) territorialmente competente	90 gg. (dalla data di ricevimento della richiesta)	Modulistica, progetto gestionale, planimetrie in scala non inferiore a 1:200
Comunità Riabilitative Psicosociali (CRP)	D.G.R. n. 25-5079 del 18/12/2012 e s.m.i. D.G.R. n. 55-7469 del 15/04/2014 (rettificata con D.G.R. n. 39-7630 del 21/05/2014)	D.G.R. n. 31-12866 del 21/12/2009 D.G.R. n. 49-5480 del 03/08/2017 (rettificata con D.G.R. n. 35-5849 del 27/10/2017)	Su istanza di parte e tramite PEC all'indirizzo: sanita@cert.regione.piemonte.it	Comunicazione avvio procedimento ai seguenti soggetti: ente che ha presentato l'istanza ASL e Comune territorialmente competenti	Obbligatorio, espresso e non vincolante	Obbligatorio, espresso e vincolante	fabbisogno, requisiti gestionali e strutturali, localizzazione territoriale	Regione dopo aver acquisito il parere congiunto del Coordinamento regionale NPI e di un rappresentante dell'ASL (direttore generale, direttore distretto, presidente CdV, ecc.) territorialmente competente	90 gg. (dalla data di ricevimento della richiesta)	Modulistica, progetto gestionale, planimetrie in scala non inferiore a 1:200
Centri Diurni Socio Riabilitativi (CDSR)	D.G.R. n. 25-5079 del 18/12/2012 e s.m.i. D.G.R. n. 27-1784 del 20/07/2015 D.G.R. n. 25-7250 del 20/07/2018	D.G.R. n. 25-5079 del 18/12/2012 D.G.R. n. 27-1784 del 20/07/2015 D.G.R. n. 20-3330 del 23/05/2016 D.G.R. n. 25-7250 del 20/07/2018	Su istanza di parte e tramite PEC all'indirizzo: sanita@cert.regione.piemonte.it	Comunicazione avvio procedimento ai seguenti soggetti: ente che ha presentato l'istanza ASL e Comune territorialmente competenti	Obbligatorio, espresso e non vincolante	Obbligatorio, espresso e vincolante	fabbisogno, requisiti gestionali e strutturali, localizzazione territoriale	Regione dopo aver acquisito il parere congiunto del Coordinamento regionale NPI e di un rappresentante dell'ASL (direttore generale, direttore distretto, presidente CdV, ecc.) territorialmente competente	90 gg. (dalla data di ricevimento della richiesta)	Modulistica, progetto gestionale, planimetrie in scala non inferiore a 1:200

ALLEGATO E)

Procedimento 8 ter

STRUTTURE SANITARIE DI RICOVERO a ciclo continuativo o diurno (compresa la Day Surgery di tipo C) -									
Per tutto quanto non richiamato nel presente allegato, si rinvia alla disciplina di carattere generale di cui all'allegato A)									
TIPOLOGIA STRUTTURA Vedi nota (*)	DELIBERAZIONI SUL FABBISOGNO	PROCEDIMENTO							
		MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA	NATURA DEL PARERE (ASL)	NATURA DEL PARERE (regionale)	OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PARERE 8/ter	SOGGETTO COMPETENTE (al rilascio del parere 8 ter)	TEMPI DEL PROCEDIMENTO	ELEMENTI ESSENZIALI DELL'ISTANZA	DELIBERAZIONI REVOCATE (IN TUTTO O IN PARTE)
STRUTTURE SANITARIE DI RICOVERO a ciclo continuativo o diurno (compresa la Day Surgery di tipo C)		Su istanza di parte tramite PEC (privato o Comune nell'ambito del permesso di costruire) da inoltrare alla Regione - Direzione Sanità. Sarà cura degli uffici regionali competenti trasmettere l'istanza all'ASL di riferimento territoriale che dovrà rilasciare il relativo parere. Nel caso di trasferimento della struttura in ASL diversa da quella di attuale ubicazione, l'istanza verrà inoltrata sia all'ASL in cui è ubicata la struttura, sia all'ASL in cui la struttura deve essere trasferita.	Il parere dell'ASL è obbligatorio, espresso e non vincolante e deve essere reso entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Nel caso di trasferimento della struttura in ASL diversa da quella di attuale ubicazione, il parere dell'ASL di destinazione deve essere reso previo accordo con l'ASL di provenienza.	Obbligatorio, espresso e vincolante	Rispondenza alla superiore tutela della salute della popolazione in relazione alla qualità dei servizi sanitari e alla loro diffusione mediante una razionale e capillare distribuzione sul territorio, tenuto conto della localizzazione dei servizi sanitari anche in termini di accessibilità e di fruibilità della struttura in questione. Requisiti da valutare: raggiungibilità con mezzi di trasporto ordinari e distanza da ospedale idonea a garantire la tutela della salute della persona assistita, con particolare riguardo alle situazioni di emergenza-urgenza (distanza percorribile nel tempo massimo di 60 minuti); tipologia di prestazioni tali da non incidere sull'efficienza erogativa del servizio pubblico, nonché sulla sicurezza e sulla qualità dell'attività prestata, anche con riferimento ai volumi di attività previsti nel D.M. 70/2015	Regione - Direzione Sanità – Settore Regole del SSR nei rapporti con i soggetti erogatori (Determinazione del Dirigente del Settore)	90 gg. dalla data di ricevimento della richiesta, nel rispetto delle previsioni di cui alla L.R. 14/2014	Gli elementi dell'istanza sono previsti nella modulistica adottata in conformità ai contenuti di cui all'allegato A della presente deliberazione	D.G.R. n. 32-29522 del 01/03/2000

Procedimento per la verifica di funzionalità ai sensi dell'art. 8 quater

STRUTTURE SANITARIE DI RICOVERO a ciclo continuativo o diurno (compresa la Day Surgery di tipo C) -									
Per tutto quanto non richiamato nel presente allegato, si rinvia alla disciplina di carattere generale di cui all'allegato A)									
TIPOLOGIA STRUTTURA	DELIBERAZIONI SUL FABBISOGNO	PROCEDIMENTO							
		MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA	NATURA DEL PARERE (ASL)	NATURA DEL PARERE (regionale)	OGGETTO DI VALUTAZIONE del parere 8/quater	SOGGETTO COMPETENTE (al rilascio del parere 8 quater)	TEMPI DEL PROCEDIMENTO	ELEMENTI ESSENZIALI DELL'ISTANZA	DELIBERAZIONI REVOCATE IN TUTTO O IN PARTE
STRUTTURE SANITARIE DI RICOVERO a ciclo continuativo o diurno (compresa la Day Surgery di tipo C)	DGR 1-600/2014 e smi e atti attuativi	Su istanza di parte tramite PEC da inoltrare alla Regione - Direzione Sanità. Sarà cura degli uffici regionali competenti trasmettere l'istanza all'ASL di riferimento territoriale che, previo confronto con le Aziende Sanitarie dell'Area Omogenea di riferimento, dovrà rilasciare il relativo parere. Nel caso di trasferimento della struttura in ASL diversa da quella di attuale ubicazione, l'istanza verrà inoltrata sia all'ASL in cui è ubicata la struttura, sia all'ASL in cui la struttura deve essere trasferita.	Il parere dell'ASL è obbligatorio, espresso e non vincolante e deve essere reso, previo confronto con le Aziende Sanitarie dell'Area Omogenea di riferimento, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Nel caso di trasferimento della struttura in ASL di Area Omogenea diversa da quella di attuale ubicazione, il parere dell'ASL di destinazione deve essere reso anche previo accordo con l'ASL di provenienza.	Obbligatorio, espresso e vincolante	Verifica di funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione sanitaria regionale e/o locale. N.B.: la definizione del fabbisogno programmato regionale per le attività di ricovero di cui ai relativi provvedimenti regionali, costituisce ad oggi parametro di riferimento ai sensi dell'art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e smi;	Regione - Direzione Sanità – Settore Regole del SSR nei rapporti con i soggetti erogatori (Determinazione del Dirigente del Settore)	90 gg. dalla data di ricevimento della richiesta, nel rispetto delle previsioni di cui alla L.R. 14/2014	Gli elementi dell'istanza sono previsti nella modulistica adottata in conformità ai contenuti di cui all'allegato A della presente deliberazione	D.G.R. n. 32-29522 del 01/03/2000

Nota (*) Gli adeguamenti strutturali imposti da disposizioni normative e amministrative, che non comportano la variazione di tipologia o numero dei posti o la modifica della destinazione d'uso non richiedono la verifica di compatibilità di cui all'art. 8 ter, comma 3, del d.lgs. 502/1992 e s.m.i. e devono essere preventivamente comunicate alla Regione ad all'ASL territorialmente competente con la descrizione dell'intervento.

ALLEGATO F)

Procedimento 8 ter

STRUTTURE SANITARIE AMBULATORIALI - Per tutto quanto non richiamato nel presente allegato, si rinvia alla disciplina di carattere generale di cui all'allegato A)									
TIPOLOGIA STRUTTURA/ATTIVITA' PER LE QUALI è RICHiesto IL PARERE 8 TER Vedi nota (*)	DELIBERAZIONI SUL FABBISOGNO	PROCEDIMENTO							
		MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA	NATURA DEL PARERE (ASL)	NATURA DEL PARERE 8 ter (regionale)	OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PARERE 8/ter	SOGGETTO COMPETENTE (al rilascio del parere 8 ter)	TEMPI DEL PROCEDIMENTO	ELEMENTI ESSENZIALI DELL'ISTANZA	DELIBERAZIONI REVOCATE (in tutto o in parte)
Medicina Nucleare (compresa la PET o altra tecnologia quale scintigrafia, Spect); PMA (Centri di procreazione medicalmente assistita); Chirurgia ambulatoriale complessa; Ossigenoterapia iperbarica		Su istanza di parte tramite PEC (privato o Comune nell'ambito del permesso di costruire) da inoltrare alla Regione - Direzione Sanità. Sarà cura degli uffici regionali competenti trasmettere l'istanza all'ASL di riferimento territoriale che dovrà rilasciare il relativo parere. Nel caso di trasferimento della struttura in ASL diversa da quella di attuale ubicazione, l'istanza verrà inoltrata sia all'ASL in cui è ubicata la struttura, sia all'ASL in cui la struttura deve essere trasferita.	Il parere dell'ASL è obbligatorio, espresso e non vincolante e deve essere reso entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Nel caso di trasferimento della struttura in ASL diversa da quella di attuale ubicazione, il parere dell'ASL di destinazione deve essere reso previo accordo con l'ASL di provenienza.	Obbligatorio, espresso e vincolante	Rispondenza alla superiore tutela della salute della popolazione in relazione alla qualità dei servizi sanitari e alla loro diffusione mediante una razionale e capillare distribuzione sul territorio, tenuto conto della localizzazione dei servizi sanitari anche in termini di accessibilità e di fruibilità della struttura in questione.	Regione - Direzione Sanità - Settore Regole del SSR nei rapporti con i soggetti erogatori (Determinazione del Dirigente del Settore)	90 giorni dal ricevimento dell'istanza, nel rispetto delle previsioni di cui alla L.R. 14/2014	Gli elementi dell'istanza sono previsti nella modulistica adottata in conformità ai contenuti di cui all'allegato A della presente deliberazione	DGR 98- 9422 del 1° agosto 2008; DGR 51-408 del 26 luglio 2010; DGR 12-6338 del 9 settembre 2013; DGR n. 24-4069 del 17 ottobre 2016; DGR n. 18-4763 del 13 marzo 2017 (e circolare applicativa n. 8949 del 12 aprile 2017)

Procedimento per la verifica di funzionalità ai sensi dell'art. 8 quater

STRUTTURE SANITARIE AMBULATORIALI - Per tutto quanto non richiamato nel presente allegato, si rinvia alla disciplina di carattere generale di cui all'allegato A)									
TIPOLOGIA STRUTTURA/ATTIVITA' PER LE QUALI è RICHiesto IL PARERE 8 quater	DELIBERAZIONI SUL FABBISOGNO	PROCEDIMENTO							
		MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA	NATURA DEL PARERE (ASL)	NATURA DEL PARERE 8 quater (regionale)	OGGETTO DI VALUTAZIONE del parere 8 quater	SOGGETTO COMPETENTE (al rilascio del parere 8 quater)	TEMPI DEL PROCEDIMENTO	ELEMENTI ESSENZIALI DELL'ISTANZA	DELIBERAZIONI REVOCATE (in tutto o in parte)
Tutte le tipologie di strutture sanitarie ambulatoriali, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, nonché l'attività di chirurgia ambulatoriale complessa		Su istanza di parte tramite PEC da inoltrare alla Regione - Direzione Sanità. Sarà cura degli uffici regionali competenti trasmettere l'istanza all'ASL di riferimento territoriale che, previo confronto con le Aziende Sanitarie dell'Area Omogenea di riferimento, dovrà rilasciare il relativo parere. Nel caso di trasferimento della struttura in ASL diversa da quella di attuale ubicazione, l'istanza verrà inoltrata sia all'ASL in cui è ubicata la struttura, sia all'ASL in cui la struttura deve essere trasferita.	Il parere dell'ASL è obbligatorio, espresso e non vincolante e deve essere reso previo confronto con le Aziende Sanitarie dell'Area Omogenea di riferimento, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Nel caso di trasferimento della struttura in ASL di Area Omogenea diversa da quella di attuale ubicazione, il parere dell'ASL di destinazione deve essere reso anche previo accordo con l'ASL di provenienza.	Obbligatorio, espresso e vincolante	L'oggetto di valutazione del parere 8 quater è la verifica di funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione sanitaria regionale e/o locale	Regione - Direzione Sanità - Settore Regole del SSR nei rapporti con i soggetti erogatori (Determinazione del Dirigente del Settore)	90 giorni dal ricevimento dell'istanza, nel rispetto delle previsioni di cui alla L.R. 14/2014	Gli elementi dell'istanza sono previsti nella modulistica adottata in conformità ai contenuti di cui all'allegato A della presente deliberazione	DGR 98- 9422 del 1° agosto 2008; DGR 51-408 del 26 luglio 2010; DGR 12-6338 del 9 settembre 2013; DGR n. 24-4069 del 17 ottobre 2016; DGR n. 18-4763 del 13 marzo 2017 (e circolare applicativa n. 8949 del 12 aprile 2017)

Nota (*) Gli adeguamenti strutturali imposti da disposizioni normative e amministrative, che non comportano la variazione di tipologia o numero dei posti o la modifica della destinazione d'uso non richiedono la verifica di compatibilità di cui all'art. 8 ter, comma 3, del d.lgs. 502/1992 e s.m.i. e devono essere preventivamente comunicate alla Regione ad all'ASL territorialmente competente con la descrizione dell'intervento.

Procedimento previsto ex art. 8 ter D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. relativo agli interventi per la realizzazione di strutture residenziali e semi-residenziali, sanitarie e socio-sanitarie destinate a persone adulte affette da patologia psichiatrica.

1. STRUTTURE, INTERVENTI ED ATTIVITÀ SOGGETTI A VERIFICA DI COMPATIBILITÀ

Sono soggette alla verifica di compatibilità, di cui all'art. 8-ter del D.Lgs n. 502/1992 e s.m.i. le seguenti tipologie, originariamente previste dalla D.C.R. n. 357-1970 del 28 gennaio 1997 e successivamente ridisciplinate dalla D.G.R. n. 30-1517 del 3 giugno 2015 e s.m.i.

Strutture residenziali

1) Strutture Residenziali Psichiatriche per trattamenti terapeutico-riabilitativi a carattere intensivo (S.R.P. 1). Sono strutture nelle quali vengono accolti pazienti con gravi compromissioni del funzionamento personale e sociale, per i quali si ritengono necessari interventi ad alta intensità riabilitativa, da attuare con programmi a diversi gradi di assistenza tutelare e che possono essere appropriati per una gamma di situazioni diverse, che comprendono anche gli esorti psicotici o le fasi di post acuzie. La tipologia di struttura S.R.P. 1, recepita dal modello AGENAS GISM del 2013 "Le strutture residenziali psichiatriche", sostituisce la tipologia di struttura "Comunità protetta di tipo A" originariamente prevista nella disciplina regionale richiamata.

2) Strutture Residenziali Psichiatriche per trattamenti terapeutico-riabilitativi a carattere estensivo (S.R.P. 2 di livello 1). Sono strutture nelle quali vengono accolti pazienti con compromissioni del funzionamento personale e sociale gravi o di gravità moderata, ma persistenti ed invalidanti, per i quali si ritengono necessari trattamenti terapeutico riabilitativi e di assistenza tutelare, da attuare con programmi a diversi gradi di media intensità riabilitativa (anche finalizzati a consolidare un funzionamento adeguato alle risorse personali). La tipologia di struttura S.R.P. 2 di livello 1, recepita dal modello AGENAS GISM del 2013 "Le strutture residenziali psichiatriche", sostituisce la tipologia di struttura "Comunità Protetta di tipo B" originariamente prevista nella disciplina regionale richiamata. In tale livello sono erogate attività/prestazioni terapeutico riabilitative ed assistenziali a media intensità. Tale tipologia, in particolare, andrà ad accogliere l'utenza che necessita di interventi terapeutico riabilitativi intensivi di medio/basso livello, oltre ad un supporto assistenziale di medio livello.

3) Strutture Residenziali Psichiatriche per trattamenti terapeutico-riabilitativi a carattere estensivo (S.R.P. 2 di livello 2). Sono strutture nelle quali vengono accolti pazienti con compromissioni del funzionamento personale e sociale gravi o di gravità moderata, ma persistenti ed invalidanti, per i quali si ritengono necessari trattamenti terapeutico riabilitativi e di assistenza tutelare, da attuare con programmi a diversi gradi di media intensità riabilitativa (anche finalizzati a consolidare un funzionamento adeguato alle risorse personali). In tale livello sono erogate attività/prestazioni terapeutico riabilitative a carattere estensivo ed assistenziali a media intensità. Tale tipologia, in particolare, andrà ad accogliere l'utenza che necessita di un supporto terapeutico riabilitativo meno elevato rispetto al livello 1, ma di media intensità assistenziale viste le condizioni di ridotta autonomia personale.

4) Strutture Residenziali Psichiatriche per interventi socio-riabilitativi (S.R.P. 3). Si tratta di strutture che accolgono pazienti non assistibili nel proprio contesto familiare e con quadri variabili di autosufficienza e di compromissione del funzionamento personale e sociale, per i quali risultano efficaci interventi da attuare in programmi a bassa intensità riabilitativa. In base al livello di non autosufficienza e dei conseguenti bisogni sanitari e socio assistenziali, si individuano tre tipologie di struttura:

- Strutture psichiatriche per interventi socioriabilitativi con personale sulle 24h giornaliere;
- Strutture psichiatriche per interventi socioriabilitativi con personale sulle 12h giornaliere;
- Strutture psichiatriche per interventi socioriabilitativi con personale per fasce orarie;

L'atto normativo regionale che disciplina i requisiti gestionali e strutturali delle strutture residenziali psichiatriche è la D.G.R. n. 29-3944 del 19 settembre 2016 e s.m.i.

Strutture semi-residenziali

1) Centro Diurno: è una struttura semi-residenziale con funzioni terapeutiche-riabilitative collocata nel contesto territoriale. Deve disporre di locali appositamente attrezzati, ove possono essere organizzate attività specifiche volte a favorire, anche, i processi di socializzazione e di utilizzazione del tempo libero da parte dei pazienti. Nell'ambito di progetti terapeutico riabilitativi personalizzati consente di sperimentare ed apprendere abilità nella cura di sé, nelle attività della vita quotidiana e nelle relazioni interpersonali individuali e di gruppo, anche ai fini dell'inserimento lavorativo.

2) Day-Hospital: costituisce un'area di assistenza semi-residenziale per prestazioni diagnostiche e terapeutico-riabilitative a breve e medio termine. Il Day Hospital può essere collocato in collegamento funzionale con il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura o in presidi territoriali extra ospedalieri (Centri di Salute Mentale, Centri Diurni).

In attesa del previsto riordino normativo dell'area semi-residenziale, e in considerazione della particolare incidenza dell'attuale risposta residenziale sia ospedaliera (riabilitazione post-acuzie) che extra-ospedaliera (S.R.P.) destinate ai pazienti psichiatrici, si ritiene non sia necessario prevedere a livello regionale nuove realizzazioni per tale tipologia di attività extra-ospedaliere, se non a fronte della riqualificazione e del riequilibrio territoriale delle attuali presenti.

2. DESCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO

Nell'ambito del procedimento suddetto sono previste due fattispecie:

- parere di compatibilità di cui all'art. 8-ter, comma 3, del D.Lgs n. 502/1992 e s.m.i. richiesto senza accreditamento regionale ex art. 8-quater del D.Lgs. medesimo (con esercizio di attività non a carico del Servizio Sanitario Regionale)
- parere di compatibilità di cui all'art. 8-ter, comma 3, del D.Lgs n. 502/1992 e s.m.i. richiesto con accreditamento regionale ex art. 8-quater del D.Lgs. medesimo (con esercizio di attività a carico del Servizio Sanitario Regionale).

L'istanza deve indicare con chiarezza se il parere viene richiesto senza o con accreditamento regionale.

2.1 Istanza, avvio ed espressione del parere

Hanno titolo idoneo a presentare l'istanza di verifica di compatibilità del progetto i soggetti, pubblici o privati, intestatari del titolo di disponibilità - proprietà, affitto, locazione, contratto pubblico di concessione, diritto di superficie, comodato d'uso, o equipollenti - del bene immobile dove si intende realizzare l'intervento di cui al punto "Istanza, avvio e espressione del parere" dell'allegato A.

La verifica di compatibilità deve essere acquisita anche nel caso in cui il soggetto richiedente sia

un'Amministrazione Pubblica (Comune, ASL, ASO, Ente gestore dei servizi socio-assistenziali, ecc.).

Il titolo di disponibilità dell'attività limitato nel tempo non è idoneo alla presentazione dell'istanza di verifica di compatibilità del trasferimento dell'attività stessa ai sensi dell'art. 8 ter, comma 3, D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.

L'istanza è presentata ai seguenti soggetti:

2.1.a) nel caso in cui l'intervento richieda il rilascio del permesso di costruire o la presentazione della SCIA (ex art. 19 bis Legge n. 241/1990 e s.m.i.), l'istanza è presentata al Comune nell'ambito della domanda di permesso di costruire o nell'ambito della SCIA. L'istanza viene trasmessa alla Regione da parte del Comune. Il Comune entro trenta dal ricevimento dell'istanza, dopo aver valutato le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione e i presupposti, richiede alla Regione la verifica di compatibilità esclusivamente tramite PEC (all'indirizzo sanita@cert.regione.piemonte.it) - allegando gli elaborati progettuali e le planimetrie inerenti l'intervento che si intende realizzare, predisposti sulla base e nel rispetto dei requisiti fissati dalla normativa vigente che disciplina la materia (D.G.R. n. 29-3944 del 19/09/2016 e s.m.i.). L'avvio del procedimento è comunicato al Comune richiedente, al soggetto che intende realizzare l'intervento di cui al punto 1 e all'A.S.L. competente per territorio. L'esame dell'istanza prevede anche il coinvolgimento, con richiesta di parere obbligatorio ma non vincolante, dell'ASL competente per territorio.

Il parere è rilasciato al soggetto intestatario del titolo di disponibilità del bene immobile in cui si intende realizzare l'intervento rientrante tra quelli previsti per le strutture sanitarie o sociosanitarie di cui al punto 1, ed è trasmesso al Comune e all'A.S.L. competente, nel caso di permesso di costruire e di SCIA di cui all'art. 19 bis Legge n. 241/1990 e s.m.i.

Il rilascio del permesso di costruire è subordinato all'espressione della verifica positiva di compatibilità di cui all'art. 8 ter, comma 3, D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.

Nel caso della SCIA (ex art. 19 bis Legge n. 241/1990 e s.m.i) l'inizio dei lavori è subordinato all'espressione della verifica di compatibilità positiva di cui all'art. 8 ter, comma 3, D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.

2.1.b) Nel caso in cui l'intervento non richieda il rilascio del permesso di costruire o la presentazione della SCIA (ex art. 19 bis Legge n. 241/1990 e s.m.i.), l'istanza è presentata dall'interessato direttamente alla Direzione Regionale Sanità - esclusivamente tramite PEC (all'indirizzo sanita@cert.regione.piemonte.it) - allegando gli elaborati progettuali e le planimetrie inerenti l'intervento che si intende realizzare, predisposti sulla base dei requisiti fissati dalla normativa vigente in materia (D.G.R. n. 29-3944 del 19/09/2016 e s.m.i.).

L'avvio del procedimento è comunicato al richiedente, al Comune e all'A.S.L. competenti per territorio. L'esame dell'istanza prevede anche il coinvolgimento, con richiesta di parere obbligatorio ma non vincolante, dell'ASL competente per territorio.

Il parere è rilasciato al soggetto intestatario del titolo di disponibilità del bene immobile in cui si intende realizzare l'intervento rientrante tra quelli previsti per le strutture sanitarie o sociosanitarie di cui al punto 1, ed è trasmesso anche al Comune e all'A.S.L. competente.

2.1.c) Nel caso in cui l'intervento sia richiesto da un Comune o un'Unione di Comuni, l'istanza di verifica di compatibilità ex art. 8 ter, comma 3, D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. è inviata alla Regione e presuppone l'approvazione del progetto dell'intervento ai sensi del T.U. dell'edilizia e del Codice dei contratti pubblici.

2.2. Oggetto della valutazione del parere 8-ter

Gli elementi oggetto di valutazione riguardano:

- compatibilità dell'intervento rispetto alle esigenze di inserimento evidenziate negli atti programmatori regionali, laddove si richieda l'accreditamento istituzionale.
- la localizzazione territoriale anche in termini di accessibilità e di fruibilità della struttura in questione (raggiungibilità con i mezzi di trasporto ordinari, raggiungibilità del Centro di Salute Mentale e dai servizi territoriali, reinserimento sociale)

Relativamente all'analisi e alla valutazione degli elaborati progettuali presentati, corredati di planimetrie, che devono prevedere i requisiti strutturali e gestionali indicati dalla disciplina di settore, i soggetti competenti sono gli uffici tecnici e di vigilanza delle AA.SS.LL. competenti per territorio.

2.3. Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento è il Dirigente responsabile del Settore Regole del S.S.R. nei rapporti con i soggetti erogatori.

2.4. Termine di conclusione del procedimento.

Il termine di conclusione del procedimento è fissato in un massimo di 90 giorni dal ricevimento della richiesta, nel rispetto delle previsioni di cui alla L. R. n. 14/2014.

3. ACCREDITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 8-QUATER D.LGS. 502/1992 e S.M.I.

L'accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione, ai sensi dell'art. 8-quater del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., alle strutture autorizzate e sulle quali sia stato espresso parere favorevole di compatibilità di cui all'art. 8-ter, comma 3, con possibilità di accreditamento, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale ed alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti. Come stabilito dall'art. 8 quater, comma 1, del D.lgs. 502/1992 e s.m.i., al fine di individuare i criteri per la verifica della funzionalità rispetto alla programmazione nazionale e regionale, la Regione definisce il fabbisogno di assistenza secondo la funzioni sanitarie individuate dal Piano Sanitario Regionale o dalla disciplina di Settore per garantire i livelli essenziali ed uniformi di assistenza, nonché gli eventuali livelli integrativi locali e le esigenze connesse all'assistenza integrativa di cui all'art. 9 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.

Nel caso in cui l'interessato intenda richiedere l'accreditamento regionale ex art. 8-quater D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., l'intervento in oggetto dovrà rientrare nel limite quantitativo prestabilito dalle deliberazioni che, di volta in volta, individuano il fabbisogno regionale. Qualora l'incremento di offerta prospettato con l'intervento non rientri nella programmazione, in quanto superiore agli standard regionali evidenziati nei fabbisogni, il procedimento si concluderà con un parere negativo.

4. MODULISTICA

L'istanza va redatta su apposita modulistica predisposta dal Settore regionale competente, che sarà adottata con successivo provvedimento dirigenziale.

5. RINVIO ALLA DISCIPLINA DI CARATTERE GENERALE

Per tutto quanto non richiamato nel presente allegato, si rinvia alla disciplina di carattere generale di cui all'allegato A nei limiti della compatibilità.

SCHEMA RIASSUNTIVO DEL PROCEDIMENTO EX ART 8 TER, COMMA 3 D.LGS N. 502/1992 E S.M.I. RELATIVO AGLI INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE SANITARIE E SOCIO-SANITARIE DESTINATE A PERSONE ADULTE AFFETTE DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE.

QUALI SONO LE STRUTTURE, INTERVENTI ED ATTIVITÀ SOGGETTI A VERIFICA DI COMPATIBILITÀ	<ul style="list-style-type: none"> - Strutture residenziali psichiatriche sanitarie e socio sanitarie; - Strutture semi-residenziali (in attesa di riordino normativo)
CHI HA TITOLO IDONEO A PRESENTARE L'ISTANZA DI VERIFICA DI COMPATIBILITÀ DEL PROGETTO	<p>I soggetti, pubblici o privati, intestatari del titolo di disponibilità - proprietà, affitto, locazione, contratto pubblico di concessione, diritto di superficie, comodato d'uso, o equipollenti - del bene immobile dove si intende realizzare l'intervento di cui al punto precedente.</p> <p>Il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti soggettivi: a) della personalità giuridica di Ente o Società con finalità commerciali in regola con le norme vigenti; b) della qualifica di ONLUS ai sensi del D.Lgs. n. 460/1997 o delle qualifiche equiparate, ai sensi dell'art. 10, comma 8, del medesimo decreto.</p>
A CHI VA PRESENTATA L'ISTANZA	<ul style="list-style-type: none"> - Nel caso in cui l'intervento richieda il rilascio del permesso di costruire o la presentazione della SCIA (ex art. 19 bis Legge n. 241/1990 e s.m.i.), l'istanza è presentata al Comune nell'ambito della domanda di permesso di costruire o nell'ambito della SCIA. L'istanza viene trasmessa alla Regione da parte del Comune. - Nel caso in cui l'intervento non richieda il rilascio del permesso di costruire o la presentazione della SCIA (ex art. 19 bis Legge n. 241/1990 e s.m.i.), l'istanza è presentata dall'interessato direttamente alla Regione. - Nel caso in cui l'intervento sia richiesto da un Comune o un'Unione di Comuni, l'istanza di verifica di compatibilità ex art. 8 ter, comma 3, D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. è inviata alla Regione e presuppone l'approvazione del progetto dell'intervento ai sensi del T.U dell'edilizia e del codice dei contratti pubblici.
QUALI SONO LE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA IN REGIONE	<p>L'istanza deve essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - redatta su apposita modulistica predisposta dal Settore regionale competente; - inviata esclusivamente tramite PEC (all'indirizzo sanita@cert.regione.piemonte.it) allegando gli elaborati progettuali e le planimetrie dell'intervento che si intende realizzare, predisposti sulla base dei requisiti fissati dalla normativa vigente in materia.
A CHI VIENE COMUNICATO L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO	Al soggetto richiedente, al Comune e all'A.S.L. competente per territorio
CHI È IL RESPONSABILE REGIONALE DEL PROCEDIMENTO	Il responsabile del procedimento è il Dirigente responsabile del Settore Regole del SSR nei rapporti con i soggetti erogatori
IN QUANTO TEMPO SI CONCLUDE IL PROCEDIMENTO	Entro 90 giorni dal ricevimento dell'istanza, nel rispetto delle previsioni di cui alla L.R. n. 14/2014.
A CHI VIENE RILASCIATO IL PARERE	Al soggetto intestatario del titolo di disponibilità del bene immobile in cui si intende realizzare l'intervento rientrando tra quelli previsti per le strutture sanitarie e/o socio-sanitarie. Il parere viene trasmesso anche al Comune e all'A.S.L. competente per territorio.
QUALE NATURA GIURIDICA HA IL PARERE REGIONALE	Il parere di compatibilità di cui all'art. 8-ter, comma 3, D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. è rilasciato dalla Regione ed è obbligatorio e vincolante.
CHE COSA VALUTA LA REGIONE PRIMA DI ESPRIMERE IL PARERE	<ul style="list-style-type: none"> - compatibilità dell'intervento rispetto alle esigenze di inserimento evidenziate negli atti programmatori regionali, laddove si richieda l'accreditamento istituzionale; - la localizzazione territoriale; - valutazione preliminare elaborati progettuali presentati su requisiti strutturali e gestionali tramite le Commissioni di vigilanza/Uffici Tecnici delle AA.SS.LL.
QUAL È LA DURATA DI EFFICACIA DEL PARERE	Si richiama quanto previsto nella parte generale del presente atto (allegato A)

Procedimento previsto ex art 8 ter D.Lgs n. 502/1992 e s.m.i. relativo agli interventi per la realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie destinate a persone affette da dipendenza patologica

1. STRUTTURE, INTERVENTI ED ATTIVITÀ SOGGETTI A VERIFICA DI COMPATIBILITÀ

Sono soggette alla verifica di compatibilità, di cui all'art. 8-ter del D.Lgs n. 502/1992 e s.m.i. le seguenti tipologie di cui alla D.G.R. 28 settembre 2009, n. 61-12251 (“Determinazione dei requisiti minimi standard per l'autorizzazione al funzionamento nonché le procedure previste per l'accreditamento istituzionale e gli accordi contrattuali delle strutture private di assistenza alle persone con problemi di dipendenza patologica”) e s.m.i.:

1) servizi terapeutico-riabilitativi (S.T.R.). Sono servizi (ex art. 12 D.G.R. n. 61-12251/2009 e s.m.i.) ad elevata integrazione socio-sanitaria che comprendono le seguenti tipologie:

- A) S.T.R. residenziale;
- B1) S.T.R. alloggio di reinserimento
- B2) S.T.R. alloggio di reinserimento per soggetti affetti da HIV/AIDS
- C1) S.T.R. semiresidenziale (8 ore/die)
- C2) S.T.R. semiresidenziale breve (4 ore/die)
- D) S.T.R. ambulatoriale

2) servizi di trattamento specialistici (S.T.S.). Sono strutture (ex art. 13 D.G.R. n. 61-12251/2009 e s.m.i.) che, in regime residenziale, erogano prestazioni finalizzate all'attuazione di un programma terapeutico personalizzato con tipologie di utenti a particolare problematicità di gestione. Comprendono le seguenti tipologie:

- A) Comunità Riabilitativa sociosanitaria di supporto alla funzione genitoriale in situazione di patologia da dipendenza
- B) Comunità Riabilitativa sociosanitaria di supporto alla coppia con o senza figli, in situazione di patologia da dipendenza
- C) Comunità Riabilitativa sociosanitaria per minori con problemi di dipendenza patologica
- D) Centro di osservazione diagnostica e trattamento (Centri Crisi)
- E) Comunità per comorbidità psichiatrica
- F) Struttura specialistica rivolta a persone affette da infezione HIV/AIDS (Casa alloggio AIDS)

3) servizi riabilitativi di lunga assistenza (S.R.L.A.). Sono servizi (ex art. 14 D.G.R. n. 61-12251/2009 e s.m.i.) ad integrazione socio-sanitaria che accolgono soggetti dipendenti da sostanze psicoattive, legali o illegali e/o da comportamenti addittivi e adottano metodologie di tipo pedagogico per lo svolgimento dei programmi a medio e lungo termine. Comprendono le seguenti tipologie:

- A) S.R.L.A. residenziali
- B) gruppi appartamento

Il rilascio dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 8-ter D.Lgs. n. 502/92 sono subordinati al possesso, da parte del richiedente, dei seguenti requisiti soggettivi (ex art. 3 D.G.R. n. 61-12251/2009 e s.m.i.):

- a) della personalità giuridica di Ente o Società con finalità commerciali in regola con le norme vigenti;
- b) della qualifica di ONLUS ai sensi del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 o delle qualifiche equiparate, ai sensi dell'art. 10, comma 8, del medesimo decreto.

2. DESCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO

Nell'ambito del procedimento suddetto sono previste due fattispecie:

- parere di compatibilità di cui all'art. 8-ter, comma 3, del D.Lgs n. 502/1992 e s.m.i. richiesto senza possibilità di accreditamento regionale ex art. 8-quater del D.Lgs. medesimo;
- parere di compatibilità di cui all'art. 8-ter, comma 3, del D.Lgs n. 502/1992 e s.m.i. richiesto con possibilità di accreditamento regionale ex art. 8-quater del D.Lgs. medesimo.

L'istanza deve indicare con chiarezza se il parere viene richiesto senza o con accreditamento regionale.

2.1 Istanza, avvio ed espressione del parere

Hanno titolo idoneo a presentare l'istanza di verifica di compatibilità del progetto i soggetti, pubblici o privati, intestatari del titolo di disponibilità - proprietà, affitto, locazione, contratto pubblico di concessione, diritto di superficie, comodato d'uso, ecc. - del bene immobile dove si intende realizzare l'intervento di cui al punto 1.

La verifica di compatibilità deve essere acquisita anche nel caso in cui il soggetto richiedente sia un'amministrazione pubblica (Comune, ASR, Ente gestore dei servizi socio-assistenziali, ecc.).

Il titolo di disponibilità dell'attività limitato nel tempo non è idoneo alla presentazione dell'istanza di verifica di compatibilità per il trasferimento dell'attività stessa ai sensi dell'art. 8-ter, comma 3, D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.

L'istanza è presentata ai seguenti soggetti:

2.1.a) nel caso in cui l'intervento richieda il rilascio del permesso di costruire o la presentazione della SCIA (ex art. 19 bis Legge n. 241/1990 e s.m.i.), l'istanza è presentata al Comune nell'ambito della domanda di permesso di costruire o nell'ambito della SCIA.

L'istanza viene trasmessa alla Regione da parte del Comune. Il Comune entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, dopo aver valutato le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti, richiede alla Regione - esclusivamente tramite PEC (all'indirizzo sanita@cert.regione.piemonte.it) - la verifica di compatibilità allegando gli elaborati progettuali e le planimetrie, in scala non inferiore a 1:200, dell'intera struttura e con evidenziata l'area oggetto dell'intervento che si intende realizzare, predisposti sulla base dei requisiti fissati dalla D.G.R. 28 settembre 2009, n. 61-12251 e s.m.i.

La Regione, ricevuta l'istanza, comunica l'avvio del procedimento al Comune richiedente, al soggetto che intende realizzare l'intervento di cui al punto 1 e all'A.S.L. competente per territorio.

Il parere è rilasciato dalla Regione al soggetto intestatario del titolo di disponibilità del bene immobile in cui si intende realizzare l'intervento di cui al punto 1 ed è trasmesso anche al Comune e all'A.S.L. competente per territorio.

Il rilascio del permesso di costruire è subordinato all'espressione della verifica positiva di

compatibilità ex art. 8-ter, comma 3, D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.

Nel caso della SCIA (ex art. 19 bis Legge n. 241/1990 e s.m.i.) l'inizio dei lavori è subordinato all'espressione della verifica di compatibilità positiva di cui all'art. 8-ter, comma 3, D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

2.1.b) nel caso in cui l'intervento non richieda il rilascio del permesso di costruire o la presentazione della SCIA (ex art. 19 bis Legge n. 241/1990 e s.m.i.), l'istanza è presentata dall'interessato direttamente alla Direzione Regionale Sanità - esclusivamente tramite PEC (all'indirizzo sanita@cert.regione.piemonte.it) - allegando gli elaborati progettuali e le planimetrie, in scala non inferiore a 1:200, dell'intera struttura e con evidenziata l'area oggetto dell'intervento che si intende realizzare, predisposti sulla base dei requisiti fissati dalla D.G.R. 28 settembre 2009, n. 61-12251 e s.m.i.

La Regione, ricevuta l'istanza, comunica l'avvio del procedimento al richiedente, al Comune e all'A.S.L. competente per territorio.

Il parere è rilasciato al soggetto intestatario del titolo di disponibilità del bene immobile in cui si intende realizzare l'intervento di cui al punto 1 ed è trasmesso anche al Comune e all'A.S.L. competente per territorio;

2.1.c) nel caso in cui l'intervento sia richiesto da un Comune o un'Unione di comuni, l'istanza di verifica di compatibilità ex art. 8-ter, comma 3, D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. è inviata alla Regione - esclusivamente tramite PEC (all'indirizzo sanita@cert.regione.piemonte.it) - e presuppone l'approvazione del progetto dell'intervento ai sensi del T.U. dell'edilizia e del codice dei contratti pubblici. All'istanza vanno allegati gli elaborati progettuali e le planimetrie, in scala non inferiore a 1:200, dell'intera struttura e con evidenziata l'area oggetto dell'intervento che si intende realizzare, predisposti sulla base dei requisiti fissati dalla D.G.R. 28 settembre 2009, n. 61-12251 e s.m.i.

2.2. Oggetto della valutazione del parere 8-ter

Come affermato nella premessa degli "Indirizzi per l'attuazione dell'atto d'intesa per l'autorizzazione, l'accreditamento istituzionale e gli accordi contrattuali delle strutture private nell'ambito dell'assistenza alle persone con problemi di dipendenza patologica" (All. A D.G.R. 28 settembre 2009, n. 61-12251 e s.m.i.), la Regione Piemonte intende promuovere la cura, la riabilitazione ed il reinserimento dei soggetti dipendenti da sostanze psicoattive (legali o illegali) e/o da comportamenti addittivi nonché dei soggetti affetti da HIV-AIDS, considerando queste azioni prioritarie nell'ambito della tutela delle fasce deboli della popolazione.

Nella D.G.R. 28 settembre 2009, n. 61-12251 e s.m.i sono state contemplate tipologie di servizi diversi con l'intento di prevedere strumenti specifici adatti, di volta in volta, a contrastare le varie e sempre mutevoli forme di dipendenza patologica.

Gli elementi oggetto di valutazione riguardano pertanto:

- l'elaborato progettuale presentato, corredato di planimetrie in scala non inferiore a 1:200 dell'intera struttura e con evidenziata l'area oggetto dell'intervento, che deve essere coerente con le azioni regionali di cui sopra e prevedere i requisiti strutturali e gestionali ex D.G.R. 28 settembre 2009, n. 61-12251 e s.m.i.;
- la localizzazione territoriale.

La verifica dei summenzionati requisiti ai fini dell'espressione del parere di cui all'art. 8-ter, comma 3, D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. non sostituisce la verifica dell'ASL competente per territorio, compiuta ai fini del rilascio della successiva autorizzazione all'esercizio/funzionamento di cui all'art. 8 ter, comma 2, D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.

La verifica di compatibilità favorevole ex art. 8-ter, comma 3, è condizione necessaria ai fini

dell'autorizzazione all'esercizio/funzionamento ex art. 8-ter, comma 2, che costituisce procedimento autonomo.

2.3. Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento è il Dirigente responsabile del Settore regionale Regole del SSR nei Rapporti con i Soggetti Erogatori.

2.4. Termine di conclusione del procedimento.

Il termine di conclusione del procedimento è fissato in un massimo di 90 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, nel rispetto delle previsioni di cui alla L.R. n. 14/2014.

3. CONDIZIONI PER L'ACCREDITAMENTO EX ART. 8-QUATER D.LGS. 502/1992

Per le strutture alle quali sia stato rilasciato parere favorevole di compatibilità (ex art. 8-ter, comma 3) - con possibilità di accreditamento - e siano state autorizzate all'esercizio/funzionamento (ex art. 8-ter, comma 2) da parte dell'A.S.L. competente per territorio, l'accreditamento istituzionale è rilasciato ex art. 8-quater D.Lgs. n. 502/1992 s.m.i. subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione e alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione comprensivi del fabbisogno regionale.

L'intervento in oggetto pertanto dovrà rientrare nel limite quantitativo prestabilito dalle deliberazioni che, di volta in volta, individuano il fabbisogno regionale e gli Enti accreditati. L'attuale programmazione regionale fa riferimento alla D.G.R. 17 ottobre 2016, n. 29-4074 ("Attuazione della D.G.R. n. 47-1700 del 6.7.2015: individuazione del Fabbisogno regionale per le attività dell'area delle Dipendenze Patologiche ed assegnazione delle risorse per gli anni 2015-2017. Approvazione dello schema di Accordo generale Regione Piemonte - Direzione Regionale Sanità e CEAPI") e alla D.G.R. 14 novembre 2016, n. 28-4199 ("Individuazione degli Enti accreditati e del fabbisogno di giornate potenzialmente erogabili per l'area delle dipendenze - revoca e sostituzione degli Allegati 4A e 4B della D.G.R. n. 36-6239 del 2.08.2013")

4. MODULISTICA

L'istanza va redatta su apposita modulistica predisposta dal Settore regionale competente che sarà adottata con successivo provvedimento dirigenziale.

L'istanza deve indicare con chiarezza se il parere viene richiesto senza possibilità o con possibilità di accreditamento regionale.

Nel caso in cui venga richiesto con possibilità di accreditamento regionale l'istante deve dichiarare, altresì, la volontà o meno di realizzare l'intervento anche nel caso in cui sia possibile ottenere solo il parere di compatibilità senza possibilità di accreditamento.

5. RINVIO ALLA DISCIPLINA DI CARATTERE GENERALE

Per tutto quanto non richiamato nel presente allegato, si rinvia alla disciplina di carattere generale di cui all'allegato A nei limiti della compatibilità.

Schema riassuntivo del procedimento ex art 8 ter, comma 3 D.Lgs n. 502/1992 e s.m.i. relativo agli interventi per la realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie destinate a persone affette da dipendenza patologica

QUALI SONO LE STRUTTURE, INTERVENTI ED ATTIVITÀ SOGGETTI A VERIFICA DI COMPATIBILITÀ	<ul style="list-style-type: none"> - Servizi terapeutico-riabilitativi (S.T.R.) ex art. 12 D.G.R. n. 61/2009 e s.m.i.; - Servizi di trattamento specialistici (S.T.S.) ex art. 13 D.G.R. n. 61/2009 e s.m.i.; - Servizi riabilitativi di lunga assistenza (S.R.L.A.) ex art. 14 D.G.R. n. 61/2009 e s.m.i.
CHI HA TITOLO IDONEO A PRESENTARE L'ISTANZA DI VERIFICA DI COMPATIBILITÀ DEL PROGETTO	<p>I soggetti, pubblici o privati, intestatari del titolo di disponibilità - proprietà, affitto, locazione, contratto pubblico di concessione, diritto di superficie, comodato d'uso, ecc. - del bene immobile dove si intende realizzare l'intervento di cui al punto precedente.</p> <p>Ai sensi dell'art. 3 D.G.R. n. 61/2009 e s.m.i. il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti soggettivi: a) della personalità giuridica di Ente o Società con finalità commerciali in regola con le norme vigenti; b) della qualifica di ONLUS ai sensi del D.Lgs. n. 460/1997 o delle qualifiche equiparate, ai sensi dell'art. 10, comma 8, del medesimo decreto.</p>
A CHI VA PRESENTATA L'ISTANZA	<ul style="list-style-type: none"> - Nel caso in cui l'intervento richieda il rilascio del permesso di costruire o la presentazione della SCIA (ex art. 19 bis Legge n. 241/1990 e s.m.i.), l'istanza è presentata al Comune nell'ambito della domanda di permesso di costruire o nell'ambito della SCIA. L'istanza viene trasmessa alla Regione da parte del Comune. - Nel caso in cui l'intervento non richieda il rilascio del permesso di costruire o la presentazione della SCIA (ex art. 19 bis Legge n. 241/1990 e s.m.i.), l'istanza è presentata dall'interessato direttamente alla Regione. - Nel caso in cui l'intervento sia richiesto da un Comune o un'Unione di comuni, l'istanza è inviata alla Regione e presuppone l'approvazione del progetto dell'intervento ai sensi del T.U. dell'edilizia e del codice dei contratti pubblici.
QUALI SONO LE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA IN REGIONE	<p>L'istanza deve essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - redatta su apposita modulistica predisposta dal Settore regionale competente; - inviata esclusivamente tramite PEC (all'indirizzo sanita@cert.regione.piemonte.it) allegando gli elaborati progettuali e le planimetrie, in scala non inferiore a 1:200, dell'intera struttura e con evidenziata l'area oggetto dell'intervento che si intende realizzare, predisposti sulla base dei requisiti fissati dalla D.G.R. n. 61/2009 e s.m.i.
A CHI VIENE COMUNICATO L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO	Al soggetto richiedente, al Comune e all'A.S.L. competente per territorio
CHI È IL RESPONSABILE REGIONALE DEL PROCEDIMENTO	Il responsabile del procedimento è il Dirigente responsabile del Settore regionale Regole del SSR nei Rapporti con i Soggetti Erogatori
IN QUANTO TEMPO SI CONCLUDE IL PROCEDIMENTO	Entro 90 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza
A CHI VIENE RILASCIATO IL PARERE	Al soggetto intestatario del titolo di disponibilità del bene immobile in cui si intende realizzare l'intervento rientrando tra quelli previsti ex artt. 12, 13 e 14 D.G.R. n. 61/2009 e s.m.i. Il parere viene trasmesso anche al Comune e all'A.S.L. competente per territorio.
QUALE NATURA GIURIDICA HA IL PARERE REGIONALE	Il parere di compatibilità di cui all'art. 8-ter, comma 3, D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. è rilasciato dalla Regione ed è obbligatorio e vincolante.
CHE COSA VALUTA LA REGIONE PRIMA DI ESPRIMERE IL PARERE	<ul style="list-style-type: none"> - I contenuti del progetto presentato che deve essere corredato di planimetrie, in scala non inferiore a 1:200, dell'intera struttura e con evidenziata l'area oggetto dell'intervento che si intende realizzare e prevedere i requisiti strutturali e gestionali di cui alla D.G.R. n. 61/2009 e s.m.i. - La localizzazione territoriale
QUAL È LA DURATA DI EFFICACIA DEL PARERE	<p>L'atto di espressione del parere riporta espressamente la durata dell'efficacia della verifica di compatibilità che decorre dalla data di espressione del parere stesso.</p> <p>Il parere perde di efficacia al verificarsi di una delle seguenti condizioni:</p> <p>1) nel caso in cui l'intervento relativo alla struttura sanitaria o socio-sanitaria non</p>

	<p>richieda il rilascio del permesso di costruire o la presentazione della SCIA (ex art. 19 bis Legge n. 241/1990 e s.m.i.), decorsi due anni dalla data di espressione del parere della Regione senza che sia stata rilasciata l'autorizzazione all'esercizio/funzionamento (ex art. 8 ter c. 2 D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.);</p> <p>2) nel caso in cui l'intervento relativo alla struttura sanitaria o socio-sanitaria richieda il rilascio del permesso di costruire o la presentazione della SCIA (ex art. 19 bis Legge n. 241/1990 e s.m.i.):</p> <p>a) decorsi due anni dalla data di espressione del parere della Regione senza che siano iniziati i lavori (comunicazione di inizio lavori al Comune ai sensi della vigente normativa);</p> <p>b) nel caso in cui, anche dopo l'inizio dei lavori, entro sette anni dalla data di inizio dei lavori stessi non sia stata rilasciata l'autorizzazione all'esercizio/funzionamento (ex art. 8 ter, comma 2);</p> <p>3) nel caso di intervento richiesto da un Comune o un'Unione di comuni, previa approvazione del progetto dell'intervento ai sensi del T.U. dell'edilizia e del codice dei contratti pubblici:</p> <p>a) decorsi due anni dalla data di espressione del parere della Regione senza che siano iniziati i lavori;</p> <p>b) nel caso in cui, anche dopo l'inizio dei lavori, entro sette anni dalla data di inizio dei lavori stessi non sia stata rilasciata l'autorizzazione all'esercizio/funzionamento (ex art 8 ter, comma 2).</p>
DISCIPLINA REGIONALE ANCORA EFFICACE	D.G.R. 28 settembre 2009, n. 61-12251; D.G.R. 28 settembre 2009, n. 63-12253; D.G.R. 6 luglio 2015 n. 47-1700; D.G.R. 17 ottobre 2016, n. 29-4074; D.G.R. 14 novembre 2016, n. 28-4199
DISCIPLINA REGIONALE REVOCATA	D.G.R. 4 agosto 2010 n. 46-528 (revoca parziale); D.G.R. 2 agosto 2013 n. 36-6239 (revoca in toto)